SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 33**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero del tesoro

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 febbraio 1992, n. 65.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 DICEMBRE 1991, N. 396.

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «predetti gruppi» *sono inserite le seguenti:* «, nonché per gli immobili compresi nello stato attivo di società dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa alla data del 31 ottobre 1991»; *e le parole:* «anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 20 dicembre 1991»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «20 dicembre 1992» *sono sostituite dalle seguenti:* «18 dicembre 1992»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, si considerano tempestivi la dichiarazione presentata od il versamento eseguito oltre il termine del 20 dicembre 1991 ma entro il 24 dicembre 1991 e si considerano regolari i versamenti effettuati fino alla data medesima al concessionario del Servizio centrale della riscossione anziché all'ufficio del registro e viceversa».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 13.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6196):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro delle finanze (FORMICA) il 13 dicembre 1991.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 13 dicembre 1991 con pareri delle commissioni I, V, VIII, X e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 dicembre 1991.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 gennaio 1992.

Esaminato dalla VI commissione il 19, 22 dicembre 1991.

Esaminato in aula il 20 gennaio 1992 e approvato il 21 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3173):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 22 gennaio 1992, con pareri delle commissioni, 1ª, 5ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 gennaio 1992.

Esaminato dalla 6ª commissione il 23, 29 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0083

LEGGE 6 febbraio 1992, n. 66.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 62, si applicano sino al 2 maggio 1991. Le disposizioni del decreto-legge indicato al comma 1 rientrano tra quelle per la cui revisione e modifica il Governo è stato delegato ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, 1° marzo 1991, n. 62, 3 maggio 1991, n. 140, 2 luglio 1991, n. 196, 13 agosto 1991, n. 285, e degli articoli da 1 a 10 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348; restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti giuridici sorti fino al 29 novembre 1991 sulla base degli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato decreto-legge n. 348 del 1991.

Art. 2.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e consumabili direttamente come bevande, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento.

2. A partire dalla stessa data, per i prodotti suddetti è obbligatoria l'apposizione dello speciale contrassegno di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 160; per le giacenze degli oggetti di chiusura e dei contenitori, dei semilavorati è dei prodotti condizionati per la diretta vendita al minuto, possedute alla medesima data, si applicano, ai fini dell'uso dello speciale contrassegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° settembre 1976, le disposizioni di cui all'articolo 10 dello stesso decreto. Non si dà luogo ad accertamenti né a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel presente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 417.

All'articolo 1:

al comma 8, all'alinea, le parole: «è aggiunta la seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono aggiunte le seguenti»;

*al comma 8, al capoverso, dopo la lettera e-*ter) *è aggiunta la seguente:*

«*e*-quater) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«16-*bis*. Dopo la lettera *e)* del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

"*e*-bis) per la distribuzione, attraverso le organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di monopolio, e la vendita al pubblico, attraverso le rivendite dei generi di monopolio, dei gettoni e schede telefoniche messi in commercio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, dalla SIP"».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «da presentare nell'anno 1992» *sono soppresse.*

All'articolo 3:

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il limite previsto dalla disposizione di cui al precedente periodo, nei confronti delle concessioni operanti in aree riconosciute colpite dagli eventi sismici del 1984, con popolazione dichiarata terremotata superiore al 50 per cento di quella ivi residente al 31 dicembre 1988, nelle quali non sono state ancora riscosse le imposte per le annualità 1985 e 1986, sospese ai sensi dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati in modo da assicurare la copertura delle spese correnti di gestione per gli anni 1990 e 1991 in una percentuale corrispondente a quella della popolazione dichiarata terremotata; le modalità di applicazione della presente disposizione sono disciplinate con il decreto previsto dal comma 5.»;

al comma 10, dopo le parole: «del precedente comma 9,» *sono inserite le seguenti:* «nonché per i contributi in conto esercizio erogati al fine di contenere gli squilibri gestionali accertati per gli esercizi 1990 e 1991,».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, la parola: «deve» *è sostituita dalle seguenti:* «e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono».

All'articolo 6:

al comma 2, primo periodo, le parole: «superiori a cinquemila chilogrammi introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato» *sono sostituite dalle seguenti:* «introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, superiori a 500 chilogrammi e allo 0,8 per mille del totale delle vendite in Italia della marca stessa nell'anno precedente, ovvero comunque superiori a 12 mila chilogrammi»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Dopo l'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito il seguente:

"Art. 301-*bis* *(Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando)*. — 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che abbiano proceduto al sequestro e che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia anticontrabbando; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'organo di polizia che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 1, ovvero, in assenza di uso, che ha svolto le operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando a seguito delle quali è stato emesso il provvedimento definitivo di confisca.

4. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del relativo Ministero con vincolo di destinazione per l'acquisto di mezzi di trasporto, strumenti ed attrezzature per l'attività di polizia giudiziaria anticontrabbando della forza di polizia di cui al comma 1."».

All'articolo 7:

Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Il prodotto aciclico insaturo a tre atomi di carbonio (propilene) avente un grado di purezza uguale o superiore al 90 per cento in peso, non destinato a fini di combustione e autotrazione, non rientra nel regime fiscale previsto per i gas di petrolio liquefatti dal decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e dalla legge 11 giugno 1959, n. 405, e successive modificazioni.

1-*ter*. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è esteso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione, indicato al numero 14 della tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto prodotto è pari al 40 per cento di quello indicato al numero 14 della tabella *A* allegata alla citata legge n. 700 del 1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto è pari all'80 per cento del contingente indicato al numero 14 della medesima tabella *A* allegata alla citata legge n. 700 del 1975.

1-*quater*. Il regime agevolato di cui al comma 1-*ter* avrà durata fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

1-*quinquies*. All'onere di cui al comma 1-*ter*, valutato in lire 14.000 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".

1-*sexies*. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti:

a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;

b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;

c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

1-*septies*. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-*sexies* possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente all'autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-*sexies*, anche i seguenti compiti:

a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci;

b) emettere bollette doganali per le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1-*sexies* per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria

1-*octies*. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle società autorizzate a svolgere le attività di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-*septies*, comprese quelle concernenti le società previste dal medesimo comma 1-*septies* ed in particolare i criteri e le modalità per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformità a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

All'articolo 8:

al comma 1, la lettera i) *è sostituita dalla seguente:*

«*i)* la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, nonché il proseguimento dell'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e della definizione delle volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;».

All'articolo 9:

al comma 3, al capoverso, primo periodo, le parole: «numeri 1) e 3)» *sono sostituite dalle seguenti:* «numeri 1) e 2)»;

al comma 4, dopo le parole: «società di intermediazione mobiliare» *sono inserite le seguenti:* «e le società fiduciarie».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-*bis*. — 1. Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni *pro loco* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Art. 9-*ter*. — 1. Agli effetti dell'articolo 25, secondo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, devono intendersi direttamente utilizzati dal proprietario o enfiteuta anche gli immobili concessi in comodato per la vendita di prodotti petroliferi del comodante. Non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate.

Art. 9-*quater*. — 1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, già sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 1988, n. 230, è sostituito dal seguente:

"Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è aumentato fino a trecentocinquanta unità".

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvede a modificare le tabelle relative all'organico del personale di ruolo allegate al proprio regolamento con deliberazione da assumere a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974.

3. Il numero dei posti in aumento che la Commissione nazionale per le società e la borsa può ricoprire a valere sulle dotazioni organiche di cui al comma 1 del presente articolo non può superare cinquanta unità per l'anno 1992, quarantacinque unità per l'anno 1993, e quaranta unità per l'anno 1994.

4. L'ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 giugno 1988, n. 230, è sostituito dal seguente:
"La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli".

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire dieci miliardi per l'anno 1992, in lire venti miliardi per l'anno 1993 ed in lire trenta miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifiche all'ordinamento della CONSOB".

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9-*quinquies*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche della tabella di cui all'allegato *B* della citata legge, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono assimilate alle province nel cui territorio svolgono la loro attività.

Art. 9-*sexies*. — 1. In aggiunta al limite di spesa di lire 275 miliardi per l'anno 1992, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è prevista la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1992.

2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051, rispettivamente per lire 100 miliardi, lire 100 miliardi e lire 100 miliardi, dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 16.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6257):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro delle finanze (FORMICA) il 2 gennaio 1992.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 2 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 gennaio 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 gennaio 1992.

Esaminato dalla VI commissione il 9 gennaio 1992.

Esaminato in aula il 20, 21 gennaio 1992 e approvato il 22 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3179):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 23 gennaio 1992, con pareri delle commissioni, 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 gennaio 1992.

Esaminato dalla 6ª commissione il 28, 29 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0084

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 gennaio 1992.

Trasferimento dei centri trasfusionali della Croce rossa italiana, ivi compreso il Centro nazionale trasfusione sangue, alle strutture sanitarie indicate dalla regione competente.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di emoderivati»;

Visto in particolare, l'art. 19, commi 2 e 3, della stessa legge 4 maggio 1990, n. 107;

Vista la propria nota n. 500.7 AG 3/5437 in data 23 marzo 1991; indirizzata agli assessori alla sanità della regione Lazio e della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente della giunta della regione Lazio n. 1699/91 del 30 settembre 1991;

Vista la nota dell'assessore alla sanità della regione Abruzzo vistata dalla giunta regionale n. 21387/4/48 del 9 dicembre 1991;

Ritenuto che occorre provvedere agli adempimenti previsti dalle citate disposizioni di legge;

Decreta:

È approvato l'articolato concernente il trasferimento dei centri trasfusionali della Croce rossa italiana, ivi compreso il Centro nazionale trasfusione sangue, alle strutture sanitarie indicate dalla regione competente.

Art. 1.

Il centro trasfusionale dell'ospedale S. Camillo di Roma e il Centro nazionale trasfusione sangue, sono trasferiti all'unità sanitaria locale RM/10 e più esattamente al servizio di immunoematologia e trasfusione del citato presidio ospedaliero S. Camillo.

Il centro trasfusionale dell'ospedale S. Giovanni di Roma è trasferito all'unità sanitaria locale RM/4 e più esattamente al servizio trasfusionale del citato ospedale S. Giovanni.

Il centro trasfusionale dell'ospedale S. Filippo Neri di Roma è trasferito all'unità sanitaria locale RM/12 e più esattamente al centro trasfusionale del citato ospedale S. Filippo.

Il centro trasfusionale dell'ospedale S. Giacomo di Roma è trasferito all'unità sanitaria locale RM/1 e più esattamente al centro trasfusionale del citato ospedale S. Giacomo.

Il centro trasfusionale dell'ospedale S. Spirito di Roma è trasferito all'unità sanitaria locale RM/11 e più esattamente al centro trasfusionale dell'ospedale S. Spirito.

Il centro trasfusionale dell'ospedale S. Eugenio di Roma è trasferito all'unità sanitaria locale RM/7 e cioè al servizio immunoematologico del citato ospedale S. Eugenio.

Il centro trasfusionale della struttura ospedaliera «Regina Elena», facente parte degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico, rimarrà alla struttura ospedaliera medesima.

Art. 2.

La struttura sanitaria cui è trasferito il centro trasfusionale extraospedaliero della Croce rossa italiana dell'Aquila è all'unità locale socio-sanitaria aquilana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A0553

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 febbraio 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 maggio 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a*) dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991 e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire un miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 febbraio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1992
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 183

92A0554

DECRETO 5 febbraio 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 14 agosto 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma; entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 febbraio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1992
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 184

92A0555

DECRETO 5 febbraio 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 12 febbraio 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle

premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 febbraio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1992
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 185

92A0556

DECRETO 5 febbraio 1992.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 gennaio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Visti i decreti ministeriali del 18 gennaio 1992 che hanno disposto per il 30 gennaio 1992 l'emissione dei buoni ordinari del tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 1992;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 1992 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,20 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,53 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 89,30 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,99 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,11 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,60 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1992
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 186

92A0557

DECRETO 6 febbraio 1992.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS,

Visto l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1990, registro n. 36, foglio n. 347, come modificato dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1991, registro n. 12, foglio n. 160, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui all'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto il ripetuto art. 4 del sopra citato decreto ministeriale con il quale viene stabilito che al tasso come sopra rilevato va aggiuto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalla legge n. 135/1990, regolate dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 12,82%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera: 11,9250%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, regolate a tasso variabile è pari al 12,75%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1992 è pari al 13,55%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0567

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 luglio 1991.

Attribuzione degli utili della Lotteria nazionale del Mare, manifestazione 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e la legge 25 maggio 1976, n. 233;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 62, per le lotterie nazionali abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, deve essere stabilita con decreto interministeriale la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, secondo le finalità indicate nel secondo comma della norma medesima;

Visto il decreto n. 04/85035 del 12 dicembre 1990 con il quale, per la Lotteria nazionale del Mare, manifestazione 1990, è stato accantonato, sull'impegno n. 14, partita n. 162889, cap. 2002, esercizio 1990, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'importo di L. 1.030.475.320;

Vista la domanda in data 4 giugno 1990 con la quale l'A.I.C.I. - Associazione italiana classi internazionali vela d'altura ha chiesto, quale soggetto organizzatore della «Regata dei vincitori» abbinata alla citata lotteria, l'assegnazione della relativa quota di utili;

Ritenuto che, in relazione all'attività svolta nell'organizzazione della manifestazione abbinata ed ai fini istituzionali, sussistono le condizioni per destinare all'A.I.C.I. la quota degli utili di cui sopra, da utilizzare per le finalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 62/90 che, in considerazione dei predetti fini istituzionali dell'Associazione, possono ricondursi, in particolare, alla valorizzazione della manifestazione collegata alla lotteria nazionale, al potenziamento delle strutture sportive e alle attività promozionali per l'educazione dei giovani allo sport velistico;

Ritenuto che, in considerazione della natura giuridica dell'Associazione, quale soggetto privato, per la realizzazione delle suindicate finalità deve essere acquisita idonea garanzia e devono essere istituiti i necessari controlli;

Visti gli atti della trattazione,

Decreta:

Art. 1.

L'importo di L. 1.030.475.320, pari ad un terzo degli utili della Lotteria nazionale del Mare, manifestazione 1990, è destinato all'A.I.C.I. - Associazione italiana classi internazionali vela d'altura, con sede in Roma.

Art. 2.

L'importo di cui al precedente art. 1 sarà utilizzato per il proseguimento delle finalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 62, e, in particolare alla valorizzazione della manifestazione collegata alla lotteria nazionale, al potenziamento delle strutture sportive e alle attività promozionali per l'educazione dei giovani allo sport velistico.

Ai fini della realizzazione delle suindicate finalità, l'A.I.C.I. presta garanzia mediante polizza fidejussoria dell'importo di L. 1.030.475.320, con vincolo a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e per la durata di tre anni decorrenti dalla data di emissione del titolo di pagamento degli utili.

L'A.I.C.I. presenta, entro ciascun anno finanziario, idonea documentazione a discarico delle somme impiegate per la realizzazione delle suindicate finalità; la mancata realizzazione delle finalità medesime entro tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi, comporterà, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

Art. 3.

È autorizzato il pagamento, a favore dell'A.I.C.I. - Associazione italiana classi internazionali vela d'altura, con sede in Roma, dell'importo di L. 1.030.475.320 quale quota degli utili della Lotteria nazionale del Mare, manifestazione 1990, utilizzando l'impegno di spesa a carico del cap. 2002, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1992
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 221

92A0558

DECRETO 26 novembre 1991.

Attribuzione degli utili della Lotteria nazionale del Garda. manifestazione 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e la legge 25 maggio 1976, n. 233;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 62, per le lotterie nazionali abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, deve essere stabilita con decreto interministeriale la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, secondo le finalità indicate nel secondo comma della norma medesima;

Visto il decreto n. 04/83524 del 16 settembre 1991 con il quale, per la Lotteria nazionale del Garda, manifestazione 1991, è stato accantonato, sul cap. 2002, esercizio 1991, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'importo di L. 718.354.000;

Vista la domanda in data 15 maggio 1990 con la quale la Comunità del Garda ha chiesto, quale soggetto organizzatore della manifestazione velica internazionale «Centomiglia del Garda» abbinata alla citata lotteria, l'assegnazione della relativa quota di utili;

Ritenuto che, in relazione all'attività svolta nell'organizzazione della manifestazione abbinata ed ai fini istituzionali, sussistono le condizioni per destinare alla Comunità del Garda la quota degli utili di cui sopra, da utilizzare per le finalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 62/90 che, in considerazione dei predetti fini istituzionali della Comunità, possono ricondursi, in particolare, alla valorizzazione della manifestazione collegata alla lotteria nazionale ed alla tutela, valorizzazione e sviluppo del bacino del Garda;

Ritenuto che, per la considerazione delle suindicate finalità, deve essere acquisita idonea garanzia e devono essere istituiti i necessari controlli;

Visti gli atti della trattazione;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di L. 718.354.000, pari ad un terzo degli utili della Lotteria nazionale del Garda, manifestazione 1991, è destinato alla Comunità del Garda, con sede in Gardone Riviera.

Art. 2

L'importo di cui al precedente art. 1 sarà utilizzato per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 62, in particolare alla valorizzazione della manifestazione collegata alla lotteria nazionale ed alla tutela, valorizzazione e sviluppo del bacino del lago di Garda.

Ai fini della realizzazione delle suindicate finalità, la Comunità del Garda presta garanzia mediante polizza fidejussoria dell'importo di L. 718.354.000, con vincolo a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e per la durata di tre anni decorrenti dalla data di emissione del titolo di pagamento degli utili.

La Comunità del Garda presenta, entro ciascun anno finanziario, idonea documentazione a discarico delle somme impiegate per la realizzazione delle suindicate finalità; la mancata realizzazione delle finalità medesime entro tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi, comporterà, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

Art. 3.

È autorizzato il pagamento, a favore della Comunità del Garda, con sede in Gardone Riviera, dell'importo di L. 718.354.000 quale quota degli utili della Lotteria nazionale del Garda, manifestazione 1991, utilizzando l'impegno di spesa a carico del cap. 2002, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1992
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 133

92A0559

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 6 dicembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista le proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio di corso di laurea in scienze politiche e dal consiglio della facoltà di giurisprudenza nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 16 maggio 1991 e 17 luglio 1991;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi ambedue in data 25 luglio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 30 ottobre 1991;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con il decreto indicato nelle premesse e successivamente modificato ed integrato, è ulteriormente modificato come appresso:

«Art. 19, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente (complementari) viene aggiunto il seguente:

Indirizzo politico-amministrativo

33) Cooperazione allo sviluppo.

Indirizzo politico-sociale.

33) Cooperazione allo sviluppo.

Indirizzo politico-internazionale.

29) Cooperazione allo sviluppo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 6 dicembre 1991

Il rettore: GIANNELLA

92A0525

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1991), **coordinato con la legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 65** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pagina n. 3), **recante: «Disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 ***(a),*** non si applicano per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali D ed E, ovvero per quelle per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata richiesta l'iscrizione in catasto nei predetti gruppi, *nonché per gli immobili compresi nello stato attivo di società dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa alla data del 31 ottobre 1991;* l'esclusione dall'applicazione dell'imposta non interrompe il periodo di maturazione dell'incre-

mento di valore e il rimborso delle somme corrisposte *entro il 20 dicembre 1991* è disciplinato dall'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 ***(b)***.

2. Se l'ammontare dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 ***(a)***, supera il quattro per cento del valore finale dichiarato, i soggetti obbligati, diversi dalle società ed enti che esercitano attività di assicurazione e di intermediazione creditizia e finanziaria, nonché dalle altre società con capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire, possono effettuare il versamento diretto al concessionario in due rate. La prima rata deve essere versata entro il termine indicato nel comma 3 del predetto articolo 1 ***(a)***, per un importo non inferiore al quattro per cento del valore finale dichiarato e la seconda per il residuo importo, deve essere versata dal 1° novembre al *18 dicembre 1992* con gli interessi nella misura annua del 9 per cento. Restano fermi i versamenti effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorché eseguiti per un importo superiore al quattro per cento del valore finale dichiarato. Se il termine del 20 dicembre 1991 è stato differito con provvedimento di sospensione dei termini adottato successivamente al 19 settembre 1991, ai fini dell'esercizio della facoltà della esecuzione del versamento in due rate il termine stabilito da tale provvedimento deve considerarsi di scadenza della prima rata. L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico alla proiezione dello stanziamento per il 1992 del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991. Resta ferma l'esclusiva spettanza del tributo allo Stato.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 ***(a)***, è stabilito al terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

4. Nell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 ***(a)***, sono soppresse le parole: «dallo strumento urbanistico generale o attuativo».

5. Nell'articolo 25, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 ***(c)***, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;». L'esenzione stabilita dal presente comma si applica, limitatamente agli immobili che alla data del 31 ottobre 1991 erano destinati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza all'esercizio delle attività istituzionali, anche relativamente all'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 ***(a)***.

6. Nell'articolo 25, secondo comma, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 ***(c)***, dopo le parole: «dipendenti ed autonomi» sono inserite le seguenti: «, nonché delle organizzazioni rappresentative delle imprese,». La disposizione del presente comma ha effetto dalla data in cui si è verificato il presupposto per l'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 ***(a)***.

6-bis. *Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363* ***(a)***, *si considerano tempestivi la dichiarazione presentata od il versamento eseguito oltre il termine del 20 dicembre 1991 ma entro il 24 dicembre 1991 e si considerano regolari i versamenti effettuati fino alla data medesima al concessionario del Servizio centrale della riscossione anziché all'ufficio del registro e viceversa.*

(a) Il D.L. n. 299/1991 reca: «Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti». Si trascrive il testo del relativo art. 1, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 1. — 1. Per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, si applica, ancorché non sia decorso il decennio, sull'incremento di valore verificatosi dalla data di acquisto determinata ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto, ovvero da quella di riferimento dell'ultima tassazione per decorso del tempo, alla data del 31 ottobre 1991.

2. La disposizione del comma 1 non si applica per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1989 e per quelli per i quali il precedente decennio si è compiuto tra il 1° gennaio 1990 e il 30 giugno 1991. La stessa disposizione non si applica, altresì, per gli immobili esenti dall'imposta di cui all'art. 3 del decreto n. 643 del 1972; tuttavia, per gli immobili indicati alle lettere *c), e), f)* e *g)* del secondo comma dell'art. 25, del decreto n. 643 del 1972 la durata minima della destinazione, richiesta dal successivo terzo comma del medesimo articolo per usufruire della esenzione, è computata proporzionalmente alla durata del periodo preso a base per la determinazione dell'incremento di valore e, per i fabbricati indicati alla lettera *d)*, primo periodo, del secondo comma del predetto art. 25, l'esenzione compete se le condizioni ivi previste si sono verificate per oltre la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore e sussistono al 31 ottobre 1991; per i soli fabbricati dati in locazione finanziaria l'esenzione di cui al secondo periodo della detta lettera *d)* compete anche se l'attività di locazione finanziaria non è esclusiva ma prevalente.

2-*bis*. La disposizione del comma 1 non si applica alle aree assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione ovvero a vincoli che comportino l'inedificabilità.

3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'art. 4 del decreto n. 643 del 1972 devono, dal 1° novembre al 20 dicembre 1991, presentare la dichiarazione prevista dal sesto comma dell'art. 18 del predetto decreto, determinare l'imposta dovuta con le aliquote massime previste dall'art. 15 dello stesso decreto ed effettuare in unica soluzione il relativo versamento diretto al concessionario del Servizio centrale della riscossione. Alla dichiarazione deve essere allegato un prospetto del calcolo di determinazione dell'imposta, con indicazione degli estremi del versamento; nel caso di dichiarazioni relative a più immobili siti nel territorio della circoscrizione del medesimo ufficio del registro, il versamento può essere effettuato cumulativamente per l'imposta dovuta sugli incrementi di valore riguardanti ciascun immobile e risultante da ciascun prospetto di calcolo. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

4. L'ufficio del registro, salvo l'esercizio del potere di accertamento, verifica i versamenti eseguiti, liquida l'imposta dovuta sulla base dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo. Se l'ammontare dell'imposta liquidata dall'ufficio è diverso da quello versato dal soggetto dichiarante, l'ufficio emette avviso di liquidazione che è notificato al contribuente entro il *terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.*

5. Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta la soprattassa si applica in misura pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa è ridotta al 10 per cento se il versamento viene eseguito entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esecuzione del versamento di cui al comma 3. L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

7. Non si applicano le disposizioni di sospensione dei versamenti dei tributi previste da provvedimenti adottati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento a specifiche parti del territorio nazionale.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relative all'imposta per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto non è sottoposto a rettifica se è dichiarato in misura non inferiore a quella che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate, dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a cento, per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa disposizione si applica per la rettifica del valore finale dei fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso, l'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio del registro il certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale dei terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si ha riferimento al reddito dominicale risultante in catasto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto del Ministro delle finanze in data 11 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1989. Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo, il termine del 1° gennaio 1992 indicato nell'art. 4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è anticipato al 1° ottobre 1991.

8-*bis*. Per le unità immobiliari destinate a civile abitazione e locate ad equo canone per almeno la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore, l'imposta di cui al comma 1 è ridotta all'80 per cento.

9. Il gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo è di esclusiva spettanza dello Stato.

10. L'ultimo comma dell'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è soppresso».

Per il testo delle disposizioni soprarichiamate consultare il testo del D.L. n. 299/1991, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1991.

(*b*) L'art. 42 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.P.R. n. 346/1990, è così formulato:

«Art. 42 (*Rimborso dell'imposta*). — 1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta:

a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell'art. 40, commi da 1 a 3;

b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all'apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell'atto di acquisto;

c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne è accertata l'esistenza;

d) pagata da enti ai quali è stata negata l'autorizzazione ad accettare l'eredità o il legato, ovvero da eredi e legatari se l'ente ottiene tardivamente il riconoscimento legale;

e) risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria;

f) risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni;

g) risultante pagata in più a seguito di accertamento della parentela naturale successivamente alla liquidazione;

h) risultante pagata in più a seguito della chiusura del fallimento del defunto dichiarato dopo la presentazione della dichiarazione della successione.

2. Il rimborso, salvo il disposto dell'art. 40, commi 1 e 3, deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. La domanda deve essere presentata all'ufficio competente, che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora di cui all'art. 37, comma 2.

4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e soprattasse, non superiori a lire ventimila; gli importi superiori sono rimborsati per l'intero ammontare».

(*c*) Il secondo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, poi modificato dal presente articolo, così recita:

«Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3 [imposta per decorso del decennio, dovuta per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e talune organizzazioni, *n.d.r.*] gli incrementi di valore:

a) degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica, *nonché alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;*

b) degli immobili appartenenti ai soggetti indicati ai numeri 3, 7 e 15 dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 [rispettivamente, gli istituti autonomi per case popolari, le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche a favore dei propri soci e l'Istituto nazionale per la case ai maestri, *n.d.r.*];

c) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera *c)* dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, destinati all'esercizio delle attività istituzionali [enti pubblici e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale, *n.d.r.*];

d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione e degli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere e relative pertinenze, sempreché l'attività commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario o dall'enfiteuta. Nei confronti delle società che esercitano esclusivamente attività di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione;

e) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive;

f) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circolari aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; delle attività sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed

autonomi, *nonché delle organizzazioni rappresentative delle imprese*, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle società di mutuo soccorso;

g) degli immobili destinati all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;

h) degli immobili di proprietà degli enti di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 [relativo all'organizzazione degli enti di sviluppo in agricoltura e alle norme inerenti la loro attività, *n.d.r.*];

i) degli immobili di proprietà della Cassa per la formazione della piccola proprietà coltivatrice di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121 [riguardante provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole, *n.d.r.*]».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A0507

Testo del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992), **coordinato con la legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art. 1, commi 2 e 3, e art. 2) il cui testo è riportato in appendice.

Art. 1.

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni *(a)*, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19 *(a)*;».

2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 *(a)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma è soppressa la lettera d-*ter)*;

b) nel quarto comma le parole: «ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-*bis)* e d-*ter)* del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione del caso previsto alla lettera d-*bis)* del secondo comma».

3. La percentuale di riduzione della base imponibile di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 *(b)*, si applica anche ai corrispettivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni *(c)*, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 *(a)*, entro il 5 marzo 1992.

5. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 *(a)*, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio».

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 *(a)*, introdotto dal comma 5.

7. Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31 *(a)*, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni.

8. All'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successivamente modificato con l'articolo 1, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 ***(a)***, dopo la lettera e-*bis) sono aggiunte le seguenti:*

«e-*ter)* non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, in comunione o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5.».

«e-quater) *non è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria».*

9. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 ***(d)***, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ***(a)***.

10. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 ***(a)***, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «la soprattassa è elevata al 40 per cento;» sono inserite le seguenti: «se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa è elevata al 60 per cento;»;

b) nel penultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte a tre quarti.».

11. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ***(a)***, è sostituito dal seguente:

«5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali».

12. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ***(a)***, è aggiunto il seguente periodo: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione».

13. Al primo comma dell'articolo 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 ***(a)***, dopo le parole: «Entro lo stesso termine deve essere presentata» sono inserite le seguenti: «la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché il relativo termine non sia ancora scaduto, nonché».

14. La disposizione contenuta nell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 ***(e)***, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ***(a)***, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni ***(f)***, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ***(a)***.

15. A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550 ***(g)***, anziché almeno novanta giorni prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* almeno sessanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore..

16. Gli interessi di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 ***(a)***, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile ***(h)***.

16-bis. *Dopo la lettera* e) *del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni* ***(a)***, *è aggiunta la seguente:*

«e-bis) *per la distribuzione, attraverso le organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di monopolio, e la vendita al pubblico, attraverso le rivendite dei generi di monopolio, dei gettoni e schede telefoniche messi in commercio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, dalla SIP».*

(a) Si trascrive, nell'ordine, il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), modificate dal presente articolo o alle quali il medesimo articolo fa rinvio:

«Art. 2 [come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 889, dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, dall'art. 34 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dal presente articolo] *(Cessioni di beni)*. — Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

Costituiscono inoltre cessioni di beni:

1) le vendite con riserva di proprietà:

2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti:

3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;

4) le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa;

5) *la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19;*

6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica. le cessioni che hanno per

Non sono considerate cessioni di beni:

a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro

b) le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa;

c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9, lettera *a)*, della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;

e) i conferimenti in società e altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni;

f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;

g) (soppressa);

h) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto del secondo comma dell'art. 19;

i) *le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;*

l) *le cessioni di paste alimentari (v. d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v. d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;*

m) *le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni».*

«Art. 6 [come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, poi modificato dall'art. 3 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e dal presente articolo] *(Effettuazione delle operazioni)*. — Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;

d-bis) *per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile.*

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, *ad eccezione del caso previsto dalla lettera* d-bis) *del secondo comma.*

Si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel n. 78) della seconda parte dell'allegata tabella *A* [v. ora il n. 114) della terza parte della vigente tabella *A, n.d.r.*] effettuate dai farmacisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonché quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza».

«Art. 8 [come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, poi modificato dall'art. 4 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, dall'art. 3 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e dal presente articolo] *(Cessioni all'esportazione)*. Costituiscono cessioni all'esportazione:

a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) *le cessioni con trasporto o spedizione all'estero o comunque fuori del territorio doganale entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale: l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;*

c) le cessioni di beni fatte, anche tramite commissionari, ad un soggetto che intenda esportarli, anche tramite commissionari, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, nonché le prestazioni di servizi inerenti alla trasformazione, lavorazione, montaggio e ogni altra prestazione di servizi inerente all'attività di esportazione, rese da terzi al soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto qualsiasi forma destinata alle suddette prestazioni.

Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera *c)* sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera *a)*, se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera *b)* del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera *a)*, relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. [I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al

competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti].

[I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del precedente comma devono annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 24 ovvero 39, secondo comma, entro ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta ai sensi della lettera *c)* del primo comma risultanti dalle fatture e bollette doganali registrate o soggette a registrazione entro il mese precedente. I contribuenti che fanno riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il mese successivo a ciascun semestre solare, un prospetto analitico delle annotazioni del semestre].

Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio».

A norma dell'art. 3, comma 3, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, a partire dal 1° gennaio 1984 sono abrogate le disposizioni contenute nel secondo comma concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, le disposizioni del medesimo comma riguardanti i soggetti che iniziano l'attività nonché quelle contenute nel terzo comma (le disposizioni che si ritengono abrogate sono state racchiuse fra parentesi quadre). Le nuove disposizioni relative alla facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, ivi comprese le sanzioni in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contemplate nel decreto, sono contenute nel citato D.L. n. 746/1983.

«Art. 16 *(Aliquote dell'imposta)*, terzo comma [come sostituito dall'art. 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31]. — Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili».

«Art. 19 [come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 9 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, dall'art. 22 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, dall'art. 4 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e dal presente articolo] *(Detrazione)*. — Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17, o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, è ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

In deroga alle disposizioni del comma precedente:

a) *l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera* e) *della allegata tabella* B *quale ne sia la cilindrata, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi; nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;*

b) *l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella* B *e delle navi e imbarcazioni da diporto, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;*

c) *l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere* a) *e* c), *del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nella allegata tabella* B *e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, non è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1990* [prorogato al 31 dicembre 1993 dall'art. 6, comma 6, legge finanziaria 29 dicembre 1990, n. 405, *n.d.r.*], *salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;*

d) *l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;*

e) *non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere* a) *e* c), *del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;*

e-bis) *l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento.*

e-ter) *non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, in comunione o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5;*

e-quater) *non è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria.*

Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume d'affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. La riduzione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la riduzione in base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.

Per il calcolo della percentuale di riduzione l'ammontare delle operazioni esenti è determinato senza tenere conto di quelle indicate ai numeri 6), 10 e 11) dell'art. 10 e non si tiene conto nemmeno nel volume di affari, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del detto articolo».

«Art. 26 [come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 12 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793] *(Variazioni dell'imponibile o dell'imposta)*. — Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quella [*rectius*: quello] della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato

l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Le disposizioni del comune precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.

La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25».

«Art. 38-*bis* [aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 4 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165] (Esecuzione dei rimborsi). *I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, primo dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna quando superi quindici giorni.*

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) *e* b) *del terzo comma dell'art. 30.*

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento dell'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo».

«Art. 48 [come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 21 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, dall'art. 19 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, dall'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal presente articolo] (Circostanze attenuanti ed esimenti). — *Se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, relativi ad operazioni imponibili, risultano regolarizzati entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, in luogo delle sanzioni stabilite negli articoli precedenti si applica la soprattassa del 20 per cento dell'imposta relativa alle operazioni regolarizzate, ridotta al 5 per cento se la regolarizzazioneè eseguita entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 nella quale l'operazione doveva essere computata; se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa è elevata al 40 per cento; se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa è elevata al 60 per cento; l'ammontare dei versamenti eseguiti a titolo di soprattassa, con gli estremi delle relative quietanze, deve essere annotato nel registro di cui all'art. 23 o 24 ovvero in quello di cui all'art. 39, secondo comma. La disposizione si applica anche alle regolarizzazioni effettuate ai sensi dell'art. 26, primo e quarto comma, relativamente alle variazioni dell'imposta in aumento. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamenti d'imposta le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte rispettivametne ad un quinto e alla metà se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultano regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza ovvero entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte a tre quarti. Se i corrispettivi non registrati vengono specificamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e di registrazione nonché degli obblighi in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'art. 52.*

Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse più violazioni punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per la più grave di esse, aumentata da un terzo alla metà.

Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al volume d'affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti, a meno che il volume d'affari non risulti superiore di oltre il cinquanta per cento al limite stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse.

Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro i termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel primo comma dell'art. 40.

La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell'art. 46 non si applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista nel secondo comma dell'art. 8 e quelli accertati non sia superiore al dieci per cento.

Nei casi in cui l'imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente.

Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce».

«Art. 72 [come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, dall'art. 3 del D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288, e dal presente articolo] (*Trattati e accordi internazionali*). — Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, *8-bis* e 9.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:

1) *alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;*

2) *ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'Amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;*

3) *alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa;*

4) *all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;*

5) *all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.*

Le disposizioni di cui al precedente comma trovato applicazione per gli enti indicati ai numeri 3), 4) e 5) allorché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore alle lire centomila [a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 288/1975 detto limite si applica anche per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate ai soggetti indicati nel n. 1) del terzo comma, *n.d.r.*]».

«Art. 74 [come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 9 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, dall'art. 20 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, dall'art. 1 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, dagli articoli 11 e 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal presente articolo] (*Disposizioni relative a particolari settori*). — In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:

a) *per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'Amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;*

b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

c) *per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successivi. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute;*

d) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;

e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attività di trasporto;

e-bis) *per la distribuzione, attraverso le organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di monopolio, e la vendita al pubblico, attraverso le rivendite dei generi di monopolio, dei gettoni e schede telefoniche messi in commercio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, dalla SIP.*

Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.

Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.

Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. *La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione.*

Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione è vincolante per un triennio.

Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.

I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'art. 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa.

Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile è costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione dei beni destinati alla vendita non è detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformità all'articolo 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonché il prezzo di vendita degli stessi».

«Art. 74-*bis* [aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, poi sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24] (*Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa*). — Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente comma.

Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili».

«Tabella *A*, parte seconda (Beni e servizi soggetti all'aliquota d'imposta del 4 per cento), n. 22. — 22) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane, tranviarie ed altre linee di trasporto ad

impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia ceduti da imprese costruttrici [per l'elencazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria si veda in calce alla successiva nota *(e)*, *n.d.r.*]».

(b) I commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) così recitano:

«2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi costruiti su aree in proprietà, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni [si veda al riguardo la successiva nota *(c)*, *n.d.r.*], da parte di cooperative e loro consorzi, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera la riduzione della base imponibile.

3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi costruiti su aree in diritto di superfice di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non opera la riduzione della base imponibile».

(c) L'art. 13 della legge n. 408/1949, riguardante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, concede l'esenzione per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati (ora soppressa) per le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, demandando al Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro delle finanze la fissazione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso. Il D.M. 2 agosto 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969) ha fissato, da ultimo, dette caratteristiche.

(d) Il comma 6 dell'art. 6 della legge n. 405/1990 (Legge finanziaria 1991) prevede che: «Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'art. 19, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è prorogato al 31 dicembre 1993 [per il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 si veda la precedente nota *(a)*, *n.d.r.*]».

(e) L'art. 26-*bis* del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie) è così formulato:

«Art. 26-*bis* *(Impianti cimiteriali)*. — 1. Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'art. 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975 n. 803, e successive modificazioni».

Sono opere di urbanizzazione primaria, a norma del primo comma dell'art. 4 della legge n. 847/1964, riguardante l'autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167:

a) le strade residenziali;
b) gli spazi di sosta o di parcheggio;
c) le fognature;
d) la rete idrica;
e) la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) la pubblica illuminazione;
g) gli spazi di verde attrezzato.

Sono opere di urbanizzazione secondaria, in virtù del secondo comma dell'art. 4 della legge n. 847/1964, aggiunto dall'art. 44 della legge n. 865/1971, successivamente modificato dall'art. 17, comma 44, della legge 11 marzo 1988, n. 67:

a) gli asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
c) i mercati di quartiere;
d) le delegazioni comunali;
e) le chiese ed altri edifici religiosi;
f) gli impianti sportivi di quartiere;
g) i centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie [l'art. 17-*bis* del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, come sostituito dall'art. 9-*undecies*, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1988, n. 397, aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 1988, n. 475, prevede che nelle attrezzature sanitarie siano ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate, *n.d.r.*];
h) le aree verdi di quartiere.

Per il testo dell'art. 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 803/1975, si veda la successiva nota *(f)*.

(f) L'art. 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 803/1975 (regolamento abrogato e sostituito da quello approvato con D.P.R. n. 285/1990: v. qui appresso), era così formulato:

«Art. 54. — La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri, deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Conterrà anche la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle costruzioni accessorie (deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappella, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, abitazione del custode).

Gli elaborati grafici dovranno essere completi di piante, sezioni e prospetti, in scala adeguata, sia in riferimento alle varie zone del complesso, sia agli edifici dei servizi generali».

Il regolamento di cui sopra è stato abrogato dall'art. 108 del nuovo regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Le disposizioni del soprariportato art. 54 sono state sostituite da quelle introdotte dall'art. 56 del nuovo regolamento, che ad ogni buon fine si riproducono qui di seguito:

«Art. 56. — 1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici».

(g) Il testo del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 68/1984 (Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni), quale risulta dalla modifica apportata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 550/1987, è il seguente: «Le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'accertamento delle imposte sui redditi devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* almeno novanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore e la commissione di cui *al terzo comma* dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, esprime il suo parere entro novanta giorni dalla richiesta. Le altre disposizioni devono essere emanate almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore».

Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 17 della legge n. 825/1971, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria: «Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma [termine più volte prorogato, *n.d.r.*], sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o più testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonché quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge».

(b) Si trascrive il testo dell'art. 2946 del codice civile:

«Art. 2946 *(Prescrizione ordinaria)*. — Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni».

Art. 2.

1. Nelle dichiarazioni dei redditi il dichiarante può computare in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute sulla base della medesima dichiarazione, l'ammontare dell'eccedenza risultante relativamente alle predette imposte; il residuo ammontare può essere computato in diminuzione degli acconti dovuti per il periodo successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Nel caso di dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi, le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono essere portate in diminuzione dell'ammontare dell'imposta locale sui redditi dovuta da ciascun coniuge. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente comma.

2. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408 *(a)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita»;

b) all'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 *(b)*, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.»;

c) all'articolo 8, nel comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 6 e 6-*bis*».

3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 *(a)*, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1° gennaio 1991.

4. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 *(c)*, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(d)*. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite modalità per l'applicazione del presente comma *(e)*.

5. Al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(d)*, dopo le parole: «il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato,» sono inserite le seguenti: «ovvero nei casi di cui alla lettera *e)* del comma 2,».

6. La disposizione prevista nel primo periodo del comma 13-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 *(f)*, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia.

7. Nel comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 ottobre 1991, n. 317 *(g)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «ai fini del pagamento dell'imposta» sono sostituite dalle altre: «ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta»;

b) le parole «l'eventuale eccedenza è computata» sono sostituite dalle altre «l'eventuale eccedenza è computata, anche in sede di pagamento dell'acconto».

(a) La legge n. 408/1990 reca: «Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie». Si trascrive il testo vigente dei relativi articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8:

«Art. 1. — 1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'art. 2425 del codice civile e alle altre norme di legge o statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del primo comma del medesimo art. 2425 nonché le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data del 31 dicembre 1989 e fino alla data in cui viene eseguita la rivalutazione si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo che non si provveda ad affrancare le relative riserve, eventualmente iscritte nel passivo della situazione patrimoniale, con le modalità previste nell'art. 8».

«Art. 2. — 1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie omogenee gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello indicato nel primo periodo del presente comma. La rivalutazione può riguardare anche i beni ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla presente legge, purché i beni stessi siano stati acquisiti dall'ente o società conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultino dal bilancio relativo a tale esercizio.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati».

«Art. 3 [come modificato dall'art. 72 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal presente articolo]. — 1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi pari al 16 per cento dei maggiori valori dei beni immobili e dei beni non ammortizzabili, e pari al 20 per cento dei maggiori valori degli altri beni ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in due rate del 58 e del 42 per cento con scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di detto periodo e del periodo d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati possono essere commisurate al nuovo valore ad essi attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.

4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello *nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita*, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.

5. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel secondo periodo del comma 4 i saldi attivi di cui al comma 1 dell'art. 4, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 4.

6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o società che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.

7. Per gli enti e le società conferitari indicati nel comma 6, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi sono computati a decorrere da quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita dal conferente.

8. Nel caso in cui gli enti e le società conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al comma 4, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 6, la differenza tra valore di conferimento dei beni seduti e assegnati e destinini a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.

9. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 8, il soggetto conferitario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni.

9-bis. *Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano nel caso in cui, per effetto del conferimento dei beni rivalutati, nel patrimonio netto della società conferitaria venga ricostituito, anche ai soli fini fiscali, il saldo attivo di rivalutazione per un ammontare corrispondente al maggior valore attribuito ai beni conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nei confronti della società conferitaria*».

«Art. 4. — 1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.

3. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 3, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga ai commi 3 e 4 dell'art. 3, anche per la commisurazione degli ammmortamenti e per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente».

«Art. 5. — 1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, per i beni di cui all'art. 1 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 dello stesso art. 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4, della presente legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1989 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 8 [come modificato dal presente articolo]. — 1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento, possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento.

2. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, ovvero della società o dell'ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di conguaglio di cui all'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta previsto dall'art. 14 del suddetto testo unico è ridotto al 25 per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 7 dell'art. 105 del menzionato testo unico possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio di cui al predetto art. 105 in misura pari rispettivamente al 6 e al 15 per cento.

4. Ai fini della maggiorazione di conguaglio, le riserve ed i fondi di cui al comma 3 si comprendono tra quelli indicati nella lettera *a)* del comma 7 dell'art. 105 del menzionato testo unico, a condizione che la distribuzione sia deliberata dopo la chiusura del secondo esercizio successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione indicata al comma 6 del presente articolo. Se la distribuzione avviene prima di detto termine la maggiorazione è dovuta secondo i criteri ordinari, al netto dell'imposta sostitutiva corrisposta, salvo che in sede di corresponsione dell'imposta sostitutiva la relativa aliquota sia stata elevata rispettivamente al 10 e al 19 per cento.

5. L'ammontare delle riserve o fondi di cui ai commi 2 e 4 deve essere distintamente indicato nella dichiarazione dei redditi. Nell'apposito prospetto da allegare alla dichiarazione stessa va altresì indicato l'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva, al lordo e al netto dell'imposta stessa, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi.

6. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo devono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva nella prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6-bis. *Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'art. 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.*

7. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione delle riserve e dei fondi di cui ai commi 1 e 3, è indeducibile ed è riscossa mediante versamento diretto; a richiesta del contribuente il versamento dell'imposta dovuta può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione *di cui ai commi 6 e 6*-bis e, per la differenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti d'imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti o risultanti da quella presentata nel periodo d'imposta in cui il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato, gli importi da versare possono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente.

8. Le società ed enti che distribuiscono i fondi e le riserve di cui al comma 1 devono rilasciare al percipiente apposito certificato, che deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi dello stesso, dal quale risultino gli utili posti a carico dei fondi o riserve assoggettati ad imposta sostitutiva e l'ammontare del relativo credito di imposta».

(b) La legge n. 218/1990 reca: «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico».

(c) Il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 405/1990 (Legge finanziaria 1991) prevede che: «A decorrere dall'anno 1991, fino alla definizione del trattamento tributario del reddito della famiglia, la detrazione di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata di un importo pari a L. 24.000 per ciascun figlio».

(d) Si trascrive il testo del comma 1, lettere *a)* e *b)*, del comma 2, lettera *e)*, e del comma 3 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986:

«1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

a) lire 360 mila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

lire 48 mila per un figlio;
lire 96 mila per due figli;
lire 144 mila per tre figli;
lire 192 mila per quattro figli;
lire 240 mila per cinque figli;
lire 288 mila per sei figli;
lire 336 mila per sette figli;
lire 384 mila per otto figli;
lire 48 mila per ogni altro figlio;

c) (omissis).

2. La detrazione per i figli prevista alla lettera *b)* del comma 1 spetta in misura doppia:

a)-d) (omissis);

e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;

f) (omissis).

3 [come modificato dal presente articolo]. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, *ovvero nei casi di cui alla lettera c) del comma 2*, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera *a)* del comma 1 si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, è raddoppiata e successivamente ridotta di lire 96 mila».

Per le misure delle detrazioni di cui sopra, vigenti nell'anno 1991, si veda il D.P.C.M. 28 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 29 settembre 1990, per quelle in vigore nell'anno 1992 si veda il D.P.C.M. 30 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 1991.

(e) Con D.M. 17 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1992, sono state stabilite le modalità di applicazione del comma 4 del presente articolo.

(f) Il primo periodo del comma 13-*ter* dell'art. 3 del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) prevede che: «A partire dal 1° gennaio 1991 gli atti pubblici tra vivi e le scritture private formate o autenticate, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e relative aree di pertinenza, nonché dei diritti di garanzia, devono contenere o avere allegata la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero

l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato dichiarato; in questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte».

(*g*) La legge n. 317/1991 reca: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese». Si trascrive il testo del relativo art. 11, come modificato dal presente articolo:

«Art. 11 (*Disposizioni tributarie*). — 1. Ai fini della formazione del reddito di impresa il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'art. 12 sono considerati sopravvenienze attive del periodo d'imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'art. 12 non costituiscono corrispettivi ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979 n. 24.

3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'art. 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere *ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta* sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso; *l'eventuale eccedenza è computata, anche in sede di pagamento dell'acconto*, in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

4. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di cui all'art. 13, comma 1, decorre il termine di cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai fini del recupero del credito d'imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dal comma 5 dell'art. 13».

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879 *(a)*, sono prorogate al 31 dicembre 1992.

2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 *(b)*, dovuti anche alla riduzione dell'area o all'inadeguatezza del volume della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per gli esercizi 1990 e 1991 che hanno compromesso il regolare svolgimento del servizio stesso possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando nell'anno 1992, rispettivamente, le disponibilità finanziarie in conto residui esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991 e, in misura non inferiore al 75% del loro ammontare, le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1991 sul medesimo capitolo per l'anno 1991, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio stesso.

3. A tal fine le disponibilità di cui al comma 2 vengono così ripartite:

a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale rispettivamente riferito agli anni 1990 e 1991 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 *(b)*, e del 70% di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 *(c)*, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonché del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657 *(d)*, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero, in deroga alle norme di cui all'articolo 20, comma 1 lettera *e)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 *(b)*, che vietano di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione rispettivamente negli anni 1990 e 1991 di eguale misura per le tutte le concessioni.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione rispettivamente riferite all'esercizio 1990 e all'esercizio 1991 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, in ciascuno dei predetti esercizi, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 *(b)*, nonché dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989 *(e)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989 *(f)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989. *Fermo restando il limite previsto dalla disposizione di cui al precedente periodo, nei confronti delle concessioni operanti in aree riconosciute colpite dagli eventi sismici del 1984, con popolazione dichiarata terremotata superiore al 50 per cento in quella ivi residente al 31 dicembre 1988, nelle quali non sono state ancora riscosse le imposte per le annualità 1985 e 1986, sospese ai sensi dell'articolo 13-*quinquies *del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive modificazioni ed integrazioni (g), i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati in modo da assicurare la copertura delle spese*

correnti di gestione per gli anni 1990 e 1991 in una percentuale corrispondente a quella della popolazione dichiarata terremotata; le modalità di applicazione della presente disposizione sono disciplinate con il decreto previsto dal comma 5.

5. Fermo quanto disposto con i decreti del Ministro delle finanze 12 giugno 1991 *(h)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1991, e 18 luglio 1991 *(i)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 1991, con riferimento al contributo previsto per l'esercizio 1990, con decreto dello stesso Ministro delle finanze, da emanare entro il 1° marzo 1992 sono determinati le percentuali e gli importi di cui alla lettere *a), b)* e *c)* del comma 3 relativamente alla corresponsione del contributo per l'esercizio 1991 e la documentazione necessaria ad ottenere il contributo stesso.

6. La domanda per ottenere il contributo per l'esercizio 1991 deve essere presentata da parte dei concessionari ovvero dei commissari governativi, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1992 al Servizio centrale della riscossione. A corredo della domanda deve essere presentata la documentazione richiesta. Sulla domanda provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta, il Ministro delle finanze.

7. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 *(b)*, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 *(b)*.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.

9. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 *(b)*, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera *b)* del comma 3 dello stesso articolo *(b)*, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Al relativo onere, stimato in lire 120 miliardi si provvede utilizzando nell'anno 1992 le disponibilità esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

10. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1991 e poste a carico dello Stato per effetto del precedente comma 9, *nonché per i contributi in conto esercizio erogati al fine di contenere gli squilibri gestionali accertati per gli esercizi 1990 e 1991*, verrà effettuata nell'anno 1992 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1991 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

11. All'articolo 67, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 *(b)* dopo la parola «coattiva» è aggiunta la seguente locuzione: «ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 *(l)*».

12. Le somme per canoni demaniali marittimi versate in eccedenza rispetto a quelle dovute ai sensi del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 *(m)*, e del relativo decreto ministeriale del 19 luglio 1989 *(n)*, sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, in applicazione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 *(o)*, e del relativo decreto interministeriale del 18 ottobre 1990 *(p)*.

13. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni *(q)*, da ultimo prorogato dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128 *(r)*, è differito al 31 dicembre 1992; si applicano le procedure richiamate nel predetto articolo 12 *(r)*.

(a) La legge n. 879/1986 reca: «Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità». Si trascrive il testo del relativo art. 19:

«Art. 19. — 1. Le disposizioni e le agevolazioni di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sono prorogate al 31 dicembre 1990 e sono estese ai trasferimenti delle aree fabbricabili e delle costruzioni realizzate o in corso di realizzazione sul terreno altrui, effettuati ai fini della ricostruzione dai comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da privati a favore di soggetti aventi diritto al contributo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 1976.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono altresì estese ai trasferimenti da compiersi per l'attuazione di piani di ricomposizione fondiaria nelle aree comprese nei territori comunali interessati dagli eventi sismici del 1976 e delimitati ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, per i quali sia stato riconosciuto intervento di pubblica utilità.

3. Tutti gli atti di cui al coma 2 sono soggetti al pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa».

Per il testo dell'art. 4 della legge n. 546/1977 e per l'elenco dei comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati dal decreto del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., si veda nelle note alla legge n. 879/1986, pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 20 ottobre 1986.

(b) Si trascrive, nell ordine, il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), modificate dal presente articolo o alle quali il medesimo articolo fa rinvio·

«Art. 20 *(Decadenza della concessione)*, comma 1, lettera *e)*. — 1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora:

a)-d) (omissis);

e) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché dai contratti collettivi per gli addetti al servizio di riscossione dei tributi che vanno applicati a tutto il personale dipendente fatta eccezione per gli addetti ai quali, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito».

«Art. 61 *(Compensi e rimborsi spese)*, commi 3, 4 e 5. — 3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessione tenendo comunque conto dell'estensione territoriale della concessione, del numero e della dislocazione degli sportelli, della durata di apertura degli stessi e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123. Si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. In particolare, per ogni ambito territoriale vanno determinati:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabilita in misura percentuale della somma riscossa con la determinazione di un importo minimo e massimo;

b) un compenso in misura percentuale delle somme riscosse, stabilito tenendo conto, soprattutto, dei costi specifici, del prevedibile ammontare globale di tali somme con un importo minimo e un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei contributi eseguiti dopo la notifica del titolo esecutivo e prima della notifica dell'avviso di mora;

c) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo soprattutto all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione.

4. Ai concessionari spetta, altresì, il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia.

5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione di cui alla lettera *a)*, dei compensi di cui alla lettera *b)*, del comma 3, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonché il rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4. Per i crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio è altresì a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure esecutive».

«Art. 67 *(Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette)*, comma 2, lettera *a)* [come modificata dal presente articolo]. — 2. La riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva *ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* [v. successiva nota *(l) n.d.r.*]. Per le formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile».

«Art. 72 *(Versamento delle somme riscosse mediante ruoli)*. — 1. Per le entrate iscritte a ruolo con l'obbligo del non riscosso come riscosso, il concessionario deve versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle tesorerie degli enti creditori, al netto del compenso di riscossione di sua competenza:

a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza i sei decimi dell'importo di ciascuna rata;

b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza i restanti decimi dell'importo di ciascuna rata.

2. Per le entrate iscritte a ruolo senza l'obbligo del non riscosso come riscosso i versamenti devono essere effettuati entro il giorno ventisette di ciascun mese, per l'importo delle rate effettivamente riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per l'importo delle rate effettivamente riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.

3. Le cedole del debito pubblico, versate dai contribuenti a pagamento delle imposte erariali, vanno versate alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

4. I buoni di discarico allegati agli elenchi di sgravio, di cui all'art. 33 del presente decreto, sono accettati come denaro contante. Se l'ammontare dei buoni è superiore all'importo da versare, la differenza è imputata in riduzione dei successivi versamenti previsti dal presente articolo.

5. Ai fini dei versamenti di cui al comma 1, dall'importo dei versamenti va detratto, oltre al compenso di riscossione, l'ammontare delle somme che il concessionario è autorizzato a trattenere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 62, 64, 65 e 86. Tale detrazione potrà essere effettuata:

a) per intero nel primo versamento utile, nel caso in cui la concessione sia avvenuta dopo che i carichi relativi all importo da dedurre sono stati interamente versati ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) nei limiti rispettivamente del 60 e del 40 per cento, se al momento della concessione tali versamenti non sono stati ancora eseguiti, da valere alle scadenze dei versamenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

6. Con il decreto previsto nel comma 2 dell'art. 63 vengono emanate disposizioni relative alla resa delle contabilità amministrative alle ragionerie provinciali dello Stato».

«Art. 73 *(Versamento delle somme riscosse per versamenti diretti)*. — 1. Entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari, l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa per versamenti diretti al netto delle somme oggetto di dilazione e di sgravio a norma degli articoli 62, comma 2, e 86, comma 5. Nello stesso termine versa, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

2. I concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere *a)* e *b)*, devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme riscosse a titolo di imposte erariali escluse quelle affluite sul conto corrente postale vincolato a favore dello Stato che devono essere versate solo tramite postagiro.

3. Quando l'ultimo giorno della seconda decade del mese cade in giorno non lavorativo, i concessionari devono contabilizzare le ritenute alla fonte riscosse il primo giorno lavorativo della terza decade come se introitate nella decade precedente; la stessa disposizione vale per le ritenute per le quali in tale giorno è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

4. Entro i cinque giorni successivi alle scadenze previste dal comma 1, il concessionario trasmette alla competente ragioneria provinciale dello Stato una distinta in triplice esemplare, riepilogativa dei versamenti effettuati separatamente per ciascuna imposta, due dei quali vengono restituiti con visto di ricevuta.

5. Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti deve essere indicato l'importo complessivo delle somme riscosse, l'importo della commissione e della ripartizione, ove occorra, fra gli enti destinatari degli importi di rispettiva spettanza e delle relative quote di commissioni.

6. Nella distinta devono essere annotati gli estremi delle quietanze di tesoreria e delle quietanze emesse dalle casse degli enti destinatari. Se il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale, nella distinta debbono essere annotati gli estremi di tale versamento.

7. Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato di cui all'art. 7, comma 4, devono essere versati alla prima scadenza successiva alla comunicazione dell'avvenuto accreditamento».

«Art. 122 *(Rapporto di lavoro del personale già dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette)*. — 1. Il personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e le ricevitorie provinciali, nonché presso le sedi o direzioni centrali delle stesse, ha diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dei soggetti di cui all'art. 31, comma 1, divenuti concessionari della gestione del servizio di riscossione dei tributi per la circoscrizione nel cui ambito territoriale è compresa l'esattoria e la ricevitoria presso cui prestava servizio. Lo stesso personale ha diritto inoltre a prestare la propria attività lavorativa presso uffici siti nell'ambito della provincia della esattoria o ricevitoria di appartenenza.

2. Il diritto di cui al comma 1, è condizionato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) iscrizione, alla data del 31 dicembre 1983, al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;

b) età non superiore, alla data del conferimento della concessione, agli anni sessanta; si prescinde da tale limite di età nei confronti del personale che ha optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonché nei confronti del personale che non ha conseguito diritto a pensione.

3. Il rapporto di lavoro del personale indicato nel comma 1 sarà disciplinato dai contratti collettivi di lavoro di categoria alla cui applicazione è tenuto il concessionario; è comunque garantito agli interessati:

a) l'anzianità di servizio, acquisita alla data del conferimento della concessione;

b) l'inquadramento con la relativa anzianità ed il corrispondente trattamento economico acquisiti alla data di pubblicazione del presente decreto, fatti salvi il migliore inquadramento e gli incrementi retributivi conseguiti successivamente alla suddetta data, sempre che dovuti in applicazione di norme contrattuali collettive;

c) la posizione previdenziale prevista a norma di legge, acquisita alla data del conferimento della concessione.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche nei confronti:

a) del personale esattoriale ausiliario assunto con contratto a tempo indeterminato anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformità alle leggi sul collocamento:

b) del personale impiegatizio, non iscrivibile al fondo di previdenza ai sensi dell'art. 8, lettera *b)*, della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, assunto con contratto a tempo indeterminato anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformità alle leggi sul collocamento;

c) dei dipendenti assunti successivamente al 31 dicembre 1983, in sostituzione numerica del personale di cui al comma 1 ed alle lettere *a)* e *b)*, del presente comma, cessato dal servizio».

«Art. 123 *(Assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette)*. — 1. I titolari di esattorie da data anteriore al 31 dicembre 1980, in carica alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, nonché gli eredi succeduti nella gestione successivamente, alla data del 31 dicembre 1980, hanno diritto ad essere assunti, a domanda, alle dipendenze del concessionario della gestione del servizio di riscossione per la circoscrizione nel cui ambito territoriale è ricompresa l'esattoria degli stessi precedentemente gestita.

2. All'atto dell'assunzione sono riconosciuti la qualifica ed il relativo trattamento economico che, a termini del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da esattorie gestite da privati, sono previsti per i collettori preposti alla direzione di esattorie similari e con attribuzione di anzianità pari a quella decorrente dalla data di assunzione di titolarità, fermo restando che non può essere comunque attribuita una qualifica inferiore al grado più elevato della categoria impiegatizia.

3. Non hanno diritto all'assunzione coloro che alla data del conferimento della concessione hanno compiuto i sessanta anni di età, ovvero hanno conseguito diritto alla pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

4. Non hanno altresì diritto all'assunzione i titolari di esattorie nonché gli eredi succeduti nella gestione, se nell'anno 1983, per dette esattorie, sono stati percepiti aggi, per riscossioni in base a ruolo e per versamento diretto, complessivamente superiori a 50 milioni di lire.

5. La domanda di assunzione va presentata al servizio centrale, a pena di decadenza, entro due mesi dalla determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni prevista dall'art. 114.

6. Nei trenta giorni successivi il servizio centrale pubblica l'elenco degli aventi diritto all'assunzione, suddiviso per ogni singolo ambito territoriale delle concessioni».

(c) La legge n. 377/1958 reca: «Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette».

(d) La legge n. 657/1986, recante «Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi» e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986, è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(e) Il D.M. 19 dicembre 1989 reca: «Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dai concessionari per il compimento degli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici».

(f) Il D.M. 7 dicembre 1989 reca: «Determinazione della misura degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo».

Detto decreto fissa gli interessi di mora, per l'anno 1990, nella misura del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo al termine ultimo previsto per il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

(g) L'art. 13-*quinquies* del D.L. n. 159/1984 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania), aggiunto dalla legge di conversione, come modificato dall'art. 4, comma 1-*quater*, del D.L. 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è così formulato:

«Art. 13-*quinquies*. — 1. Sono sospesi i pagamenti di imposte dirette e contributi dovuti dai soggetti residenti, alla data degli eventi, nei comuni colpiti dai terremoti di cui al presente decreto, individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, fino al 31 dicembre 1985.

2. *Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 1, quarto comma, lettera* d), *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni»*.

Al comma 1-*quater* dell'art. 4 del D.L. n. 114/1985 sopracitato sono stati aggiunti successivamente i seguenti commi dal comma 2 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e dall'art. 1, comma 1, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, come modificato, quest'ultimo, dall'art. 8, comma 9-*bis*, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165:

«Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti di imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'art. 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'art. 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.

La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi dovute dai soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di cui al comma 1 dell'art. 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in dieci rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma è effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza entro il 31 dicembre 1993, anche in deroga al termine indicato nel primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. *Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, le scadenze relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e le scadenze relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1985*

Il recupero dei contributi, ivi compresi quelli previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti pubblici e privati, avviene mediante pagamento rateizzato in dodici rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di settembre 1986».

(h) Il D.M. 12 giugno 1991 reca: «Erogazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, a favore dei soggetti concessionari del servizio di riscossione».

(i) Il D.M. 18 luglio 1991 reca: «Erogazione del contributo previsto a favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'esercizio 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio».

(l) Il terzo comma dell'art. 11 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi), come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, prevede che: «Nei ruoli suppletivi, salvo quanto stabilito negli ultimi due commi, sono iscritte le imposte e le maggiori imposte liquidate in base agli accertamenti d'ufficio e in rettifica».

(m) Il D.L. n. 77/1989 reca: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime». Si ritiene utile trascrivere il testo del relativo art. 10, come modificato dall'art. 12, comma 6, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 [v. successiva nota *(o)*]:

«Art. 10. — 1. I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione, nonché di zone del mare territoriale, sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per la determinazione dei canoni di cui all'art. 39 del codice della navigazione, all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonché quelli relativi ai cantieri navali.

2. *(Abrogato).*

3. Il provvedimento di concessione, contenente la determinazione del canone, costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del canone stesso e di quelli determinati in virtù di successivi adeguamenti.

4. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, le amministrazioni dello Stato e gli enti gestori dei beni del demanio marittimo, si avvalgono del Servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'art. 69 del decreto stesso.

5. Nella prima applicazione, tali criteri, che per l'anno 1989, hanno effetto dal 1° gennaio, sono determinati con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. I canoni determinati ai sensi dei commi precedenti sono adeguati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso programmato di inflazione.

7. Oltre a quanto previsto dal comma 1, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della capitaneria di porto, può adottare variazioni in aumento delle misure dei canoni fino al doppio, ovvero in diminuzione fino alla metà, per determinate aree geografiche o per categorie di impianti o pertinenze, in relazione alla particolare utilizzazione degli stessi, ovvero in diminuzione fino al limite del 50 per cento di quelli normali in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione.

8. Sono abrogate le norme del codice della navigazione e del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), nonché ogni altra norma che sia in contrasto con il presente decreto».

(n) Il D.M. 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 23 dicembre 1989, reca nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni marittime.

(o) Il D.L. n. 90/1990 reca: «Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti». Se ne trascrive l'art. 12, comma 6: «6. I decreti previsti dall'art. 10, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 [v. precendente nota *(m)*, *n.d.r.*], sono emanati di concerto anche con il Ministro del tesoro. Nel decreto previsto dal comma 6 dell'art. 10 dello stesso decreto-legge n. 77 del 1989 e relativo al 1990 sono indicati i criteri in base ai quali le intendenze di finanza, d'intesa con le capitanerie di porto e sentite le competenti amministrazioni comunali, dovranno provvedere all'adeguamento dei canoni in misura variabile dal raddoppio alla quadruplicazione di quelli relativi al 1988. Nel determinare la misura di tale adeguamento si dovrà tener conto delle caratteristiche oggettive e delle capacità reddituali dei beni dati in concessione, avuto riguardo alle effettive utilizzazioni consentite. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i canoni di cui al presente comma sono aumentati in ragione del 20 per cento ed il ricavato di tale aumento deve essere devoluto ai bilanci d'entrata dei comuni territorialmente competenti. Restano fermi gli adempimenti annuali previsti dal predetto comma 6 dell'art. 10 del decreto-legge n. 77 del 1989. È abrogato il comma 2 dell'art. 10 del citato decreto-legge».

(p) Il D.M. 18 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 6 febbraio 1991, reca disposizioni per l'adeguamento dei canoni delle concessioni delle aree demaniali marittime.

(q) La legge n. 47/1985 reca: «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive». Si trascrive il testo del relativo art. 52, come modificato dall'art. 4 del D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780:

«Art. 52 *(Iscrizione al catasto).* — Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.

Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.

Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'art. 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a lire duecentocinquantamila».

Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, è stato prorogato successivamente: 1) al 31 dicembre 1985 dell'art. 1 del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298; 2) al 31 dicembre 1986 dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780; 3) al 30 giugno 1989 dall'art. 1 del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68; 4) al 31 dicembre 1989 dall'art. 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48; 5) al 31 dicembre 1991 dall'art. 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128 [v. appresso]; 6) al 31 dicembre 1992 dal presente articolo.

(r) Il testo dell'art. 12 della legge n. 128/1990 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) è il seguente:

«Art. 12. — 1. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogato dall'art. 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è differito al 31 dicembre 1991, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47».

Art. 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191 *(a)*, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonché ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882 *(b)*, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

(a) Il testo dell'art. 1 della legge n. 191/1986 (Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, alle violazioni richiamate nello stesso art. 7 commesse fino al 31 dicembre 1985 nonché ai giudizi relativi alle medesime violazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le violazioni richiamate nel suddetto art. 7 resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'art. 12, secondo comma, e nell'art. 21, ultimo comma [ora penultimo, essendo stato aggiunto un altro comma dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, *n.d.r.*], del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, nonché l'efficacia delle formalità eseguite fino al 31 dicembre 1985 dal Pubblico registro automobilistico in applicazione della legge 23 dicembre 1977, n. 952.

3. Le pene pecuniarie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, limitatamente alla mancata o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nei documenti ivi richiamati, non si applicano alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 1985. Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'art. 8 dello stesso decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle medesime violazioni si applicano le disposizioni recate dall'art. 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882; l'elenco cumulativo previsto nel secondo comma dello stesso art. 11 deve essere trasmesso entro il semestre successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, anche alle violazioni, commesse fino al 31 dicembre 1985, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale o di altro codice corrispondente previsto dai commi sessantaduesimo e sessantatreesimo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le violazioni non punibili a norma del presente articolo».

Per il testo degli articoli 7 e 11 della legge n. 882/1980 si veda la successiva nota *(b)*; per il testo delle altre disposizioni soprarichiamate si veda nelle note alla legge n. 191/1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 20 maggio 1986.

(b) Il testo degli articoli 7 e 11 del D.P.R. n. 882/1980 (Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria) è il seguente:

«Art. 7. — La pena pecuniaria per le violazioni previste dal primo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, non si applica a carico del soggetto che ha chiesto più volte l'attribuzione del codice fiscale con gli stessi dati di identificazione, né a carico del soggetto cui sono stati attribuiti diversi numeri di codice fiscale a seguito di più richieste. In quest'ultimo caso la pena pecuniaria non si applica a condizione che il soggetto dichiari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze, di aver richiesto più volte l'attribuzione del numero di codice fiscale, indicando tutti i numeri attribuitigli.

Le pene pecuniarie per le violazioni previste dai commi dal secondo all'undicesimo del predetto art. 13 non si applicano a condizione che il soggetto, se richiesto dall'ufficio competente, provveda ad eliminare la omissione o la inesattezza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'art. 12, secondo comma, e nell'art. 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

I soggetti in possesso di numero di codice fiscale provvisorio possono richiedere l'attribuzione del numero di codice definitivo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza applicazione di sanzioni».

«Art. 11. — I giudizi relativi alle violazioni previste negli articoli precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi.

Gli uffici devono trasmettere, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, alle commissioni tributarie un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché la attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo comma dell'art. 2, o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla.

Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio».

Art. 5.

1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315 *(a)*, *e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono* operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(b)*, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(c)*, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.

3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315 *(a)*, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.

(a) La legge n. 315/1942 reca: «Provvedimenti per l'ippicoltura». Si trascrive il testo del relativo art. 3, come sostituito dall'articolo unico della legge 13 marzo 1958, n. 210:

«Art. 3. — I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli enti e società delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le società e gli enti ippici; nonché a provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

(b) Il secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) prevede che: «Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente [trattasi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, *n.d.r.*] e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali».

(c) L'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 2 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è così formulato:

«Art. 51 *(Redditi di impresa)*. — 1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile, tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) *e* b) *del comma 1 dell'art. 87.*

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo».

Art. 6.

1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché i produttori di sigarette che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1975, n. 724 *(a)*, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale.

2. Qualora siano sequestrati, anche in più volte nel corso dell'anno solare, quantitativi della stessa marca di sigarette, di produzione nazionale o estera, *introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, superiori a 500 chilogrammi e allo 0,8 per mille del totale delle vendite in Italia della marca stessa nell'anno precedente, ovvero comunque superiori a 12 mila chilogrammi,* il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, dispone la sospensione per trenta giorni dall'importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette sequestrata. Nei casi di recidiva la sospensione è raddoppiata. La disposizione di cui sopra costituisce divieto o restrizione all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificata da motivi di ordine pubblico ai sensi dell'articolo 36 del trattato istitutivo della Comunità europea.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 12 gennaio 1992 i decreti ministeriali 12 dicembre 1991 *(b)* e 14 dicembre 1991 *(c)*, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 14 dicembre 1991 e n. 294 del 16 dicembre 1991, conservano la loro efficacia sospensiva.

3-bis. *Dopo l'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito il seguente:*

«Art. 301-bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). — *1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che abbiano proceduto al sequestro e che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia anticontrabbando; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.*

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario.

3. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'organo di polizia che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 1, ovvero, in assenza di uso, che ha svolto le operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando a seguito delle quali è stato emesso il provvedimento definitivo di confisca.

4. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del relativo Ministero con vincolo di destinazione per l'acquisto di mezzi

di trasporto, strumenti ed attrezzature per l'attività di polizia giudiziaria anticontrabbando della forza di polizia di cui al comma 1.».

(a) L'art. 1 della legge n. 724/1975 (Disposizioni sull'importazionee commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri) è così formulato:

«Art. 1. — In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'importazione nel territorio della Repubblica di tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) di provenienza dai Paesi delle Comunità economiche europee, destinati ad essere introdotti in depositi di distribuzione all'ingrosso, diversi da quelli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

L'importazione può essere effettuata soltanto per prodotti che siano stati preventivamente inseriti, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, nelle tabelle di cui al successivo art. 2. Non possono essere importati tabacchi di condizionamenti diversi da quelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

L'istituzione dei depositi di cui al primo comma è soggetta ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria.

Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati i criteri e le modalità per l'autorizzazione alla istituzione dei depositi, le modalità da osservare per la circolazione dei prodotti importati, nonché le forme di controllo da eseguire sui depositi e sulla circolazione dei prodotti medesimi, con particolare riguardo all'accertamento della legittimità della provenienza e destinazione di essi.

La vendita al pubblico dei tabacchi lavorati importati ai sensi del presente articolo deve essere effettuata con i sistemi di cui all'art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni».

(b) Il D.M. 12 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 1991, reca: «Sospensione dall'importazione, distribuzione e vendita di alcune marche di sigarette». Trattasi delle marche di sigarette «Marlboro Filter», «Muratti Ambassador Filter» e «Merit Filter K.S.».

(c) Il D.M. 14 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 1991, reca: «Sospensione dell'efficacia degli atti e provvedimenti amministrativi di autorizzazione riguardanti l'importazione, distribuzione e vendita alcune marche di sigarette». Trattasi delle medesime marche di sigarette indicate nella precedente nota *(b)*.

Art. 7.

1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili già disposti in forma facoltativa con l'articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408 *(a)*.

1-bis. *Il prodotto aciclico insaturo a tre atomi di carbonio (propilene) avente un grado di purezza uguale o superiore al 90 per cento in peso, non destinato a fini di combustione e autotrazione, non rientra nel regime fiscale previsto per i gas di petrolio liquefatti dal decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167 (b), e dalla legge 11 giugno 1959, n. 405, e successive modificazioni (c).*

1-ter. *Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 (d), è esteso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione, indicato al n. 14 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700 (e), destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto prodotto è pari al 40 per cento di quello indicato al n. 14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975 (e); per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto è pari all'80 per cento del contingente indicato al n. 14 della medesima tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975 (e).*

1-quater. *Il regime agevolato di cui al comma* 1-ter *avrà durata fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 (d), e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.*

1-quinquies. *All'onere di cui al comma* 1-ter, *valutato in lire 14.000 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».*

1-sexies. *Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612 (f), da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti:*

a) *svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;*

b) *tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;*

c) *acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria;*

d) *custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.*

1-septies. *Gli spedizionieri doganali di cui al comma* 1-sexies *possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente all'autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma* 1-sexies, *anche i seguenti compiti:*

a) *ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci;*

b) *emettere bollette doganali per le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere* a), b) *e* c) *del comma* 1-sexies *per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria.*

1-octies. *L'amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle società autorizzate a svolgere le attività di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (g), entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma* 1-septies, *comprese quelle concernenti le società previste dal medesimo comma* 1-septies *ed in particolare i criteri e le modalità per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'amministrazione finanziaria, nonché per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformità a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (h).*

(a) Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 232/1984 (Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli) è il seguente:

«Art. 5. — Per le ditte produttrici di bevande e profumerie alcoliche, sottoposte a vigilanza permanente della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può impartire particolari disposizioni atte ad eliminare, ferma la salvaguardia degli interessi dell'erario, alcuni compiti demandati al personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sostituendoli con controlli contabili e con adempimenti da parte dei militari della Guardia di finanza presenti in fabbrica».

In applicazione dell'articolo soprariportato è stato emanato il D.M. 21 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 12 dicembre 1985, successivamente abrogato e sostituito dal D.M. 21 settembre 1988, n. 437, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 15 ottobre 1988.

(b) Il D.L. n. 1071/1954 reca: «Istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas condensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione».

(c) La legge n. 405/1959 reca: «Aumento dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti».

(d) Si trascrive il testo dell'intero art. 7 del D.L. n. 534/1987 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico»:

«Art. 7. — 1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, e prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 1987, n. 50, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati fino all'entrata in vigore della predetta legge di riordino.

2. Il contingente contraddistinto dal n. 13 della tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700 [trattasi della benzina; v. anche successiva nota *(e), n.d.r.*], è incrementato del 70 per cento.

3. Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, deve intendersi la residua parte del territorio della provincia di Gorizia.

4. Il regime agevolativo della zona di Gorizia di cui al comma 2 è esteso, fino al 31 dicembre 1991, alla provincia di Trieste, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700 [trattasi della benzina; v. anche successiva nota *(e), n.d.r.*], aumentato del 60 per cento rispetto al contingente di cui al comma 2. Tale agevolazione è altresì estesa ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* della legge 5 marzo 1985, n. 129, per un contingente pari al 40 per cento di quello determinato per la provincia di Gorizia dal comma 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà, con proprio decreto, secondo i criteri adottati per la zona di Gorizia, a disciplinare le modalità del regime agevolato di cui al presente comma».

(e) La legge n. 700/1975 reca: «Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia». L'allegata tabella *A* comprende l'elenco dei prodotti e relativi contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno locale. Per il gasolio, indicato al n. 14 di detta tabella, è previsto un contingente di 12.000 tonn.

(f) La legge n. 1612/1960 reca: «Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali».

(g) Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(h) La legge n. 413/1991 reca: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale». Si trascrive il testo del terzo e del quarto periodo del comma 6 del relativo art. 78: «L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonché quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rappresentante legale del centro interessato».

Art. 8.

1. È autorizzata, per il 1991, la spesa complessiva di L. 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria per:

a) lo svolgimento dei concorsi, anche con procedure automatizzate, per l'assunzione del personale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 *(a)*;

b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 *(b)*;

c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;

d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;

e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;

f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;

g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;

h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici, nonché di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze;

i) *la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, nonché il proseguimento della esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e della definizione delle volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;*

l) l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, apparecchiature, in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, nonché alla fornitura di materiali di consumo e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni occorrenti per la manutenzione, ammodernamento ed adeguamento alla vigente normativa antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso di ufficio per la realizzazione, anche in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria, di misure di sicurezza e protezione;

m) la realizzazione di un piano straordinario di recupero dell'arretrato giacente presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, in materia di formazione dei ruoli della riscossione delle imposte indirette, mediante stipula di apposite convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 *(c)*.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a L. 130.000.000.000 per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate nell'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi concernenti gli edifici dai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze a quelli del Ministero dei lavori pubblici.

(a) La legge n. 408/1990 reca: «Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie». Si trascrive il testo del relativo art. 20:

«Art. 20. — 1. Il Ministro delle finanze è autorizzato, per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere, anche in deroga a qualsiasi norma limitativa od ostativa in materia, il personale necessario per la copertura dei due terzi dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali entro i limiti quantitativi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1988; il rimanente terzo dei posti disponibili resta accantonato per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Nel triennio suddetto non si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, limitatamente alle assunzioni relative alla quarta qualifica funzionale.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono operate con le seguenti modalità:

a) nelle qualifiche funzionali e nei corrispondenti profili professionali per cui in data non anteriore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge risultino approvate con decreto ministeriale le graduatorie di merito di concorsi precedentemente indetti, si provvede all'assunzione degli idonei, secondo le procedure indicate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per i posti disponibili che non sia possibile coprire ai sensi della lettera *a)*, sono indetti concorsi su base nazionale con ripartizione regionale dei posti; tali concorsi sono espletati mediante prove selettive con domande a risposta sintetica, per i profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali fino alla quinta, e per quelli delle qualifiche funzionali superiori mediante prove psico-attitudinali integrate da un colloquio diretto ad accertare il livello culturale dei candidati; al colloquio è ammesso a partecipare, sulla base delle graduatorie formate fra coloro che risultino idonei a seguito delle predette prove psico-attitudinali, un numero di aspiranti non superiore al doppio dei posti disponibili;

c) qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non consenta la totale copertura dei posti riservati ai sensi del comma 1, tali posti potranno essere conferiti agli idonei dei concorsi di cui alle lettere *a)* e *b)*, fino alla totale copertura della quota di riserva.

3. Il personale nominato all'impiego in seguito alle procedure di cui al comma 2 deve permanere per almeno cinque anni in un ufficio ubicato nel territorio della regione di prima assegnazione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa generale in materia di concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

4. Ai fini della graduale soppressione delle qualifiche ad esaurimento, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 nei predetti ruoli, sono assegnati con la procedura indicata nell'art. 1, primo comma, lettera *a)*, della legge 10 luglio 1984, n. 301, ai funzionari delle predette qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la vacanza. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferite qualifiche ad esaurimento a dipendenti del Ministero delle finanze».

Per il testo delle disposizioni soprarichiamate si veda direttamente nelle note alla predetta legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1990.

(b) L'art. 4 della legge n. 407/1990 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) è così formulato:

«Art. 4 (*Modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria*). — 1. Ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonché per consentire la verifica dei limiti di reddito ove previsti per

erogazioni di benefici assistenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria [v. D.Lgs. 12 luglio 1991, n. 212, in G.U. n. 167 del 18 luglio 1991, *n.d.r.*], sulla base dei seguenti principi:

a) l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed espressamente motivato dall'amministrazione interessata ed autorizzato dal dirigente responsabile dei servizi informatizzati dell'anagrafe tributaria;

b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ove ciò non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalità per le quali è stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria;

c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), soprarichiamato, è il seguente:

«Art. 15. (*Segreto d'ufficio*) — I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.
Il Ministero delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente».

Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), richiamati anch'essi nell'art. 4 della legge n. 407/1990 (soprariportato), è il seguente:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

(*e*) Il comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. n. 44/1988 (Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c*), della legge 4 ottobre 1986, n. 657) prevede che: «Il consorzio provvede sulla base e nei limiti della concessione di cui all'art. 3 alla formazione, con mezzi e procedure automatizzati, dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti relativi alla riscossione delle entrate affidata ai concessionari con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente: «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici»; il consorzio provvede inoltre ad ogni altra attività di automazione concernente i servizi affidati ai concessionari, alla compilazione di statistiche richieste dal servizio e ad altri lavori, relativi alla riscossione dei tributi, che potranno essergli commessi dal Ministero delle finanze; può espletare altri lavori, purché compatibili con l'attività di servizio per il Ministero delle finanze, che gli sono commessi da enti pubblici sia in via esclusiva che in collaborazione operativa con altri organismi.

Art. 9.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 *(a)*, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* La tabella *A* allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere *b)* e *c)*:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607 *(b)*, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)
c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	12
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera *c)* aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000".

1-bis. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.

2. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni *(c)*»

2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, *(d)*, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni *(e)*.

3. All'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 *(d)*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, *numeri 1) e 2)*, del codice civile *(f)*, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 *(g)*».

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare *e le società fiduciarie* a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

(a) Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 70/1988 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 10. — 1. *La tabella* A *allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:*

"TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
a) *Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere* b) *e* c)*:*	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	*140*
valori in moneta, verghe o divise estere (**) . . .	*100*
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	*16*
b) *Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:*	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	*50*
valori in moneta, verghe o divise estere (**) . . .	*90*
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	*9 (***)*
c) *Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:*	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	*12*
valori in moneta, verghe o divise estere (**) . . .	*40*
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	*9 (***)*

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) *aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.*

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000".

1-bis. *Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.*

2. *La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.*

2-bis. Le aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a diciotto mesi dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277. Le disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-ter. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988».

Si riporta il titolo ovvero il testo delle disposizioni soprarichiamate:

— Legge n. 1079/1954: Modifica alle tasse sui contratti di borsa.

— R.D.L. n. 1607/1932: si veda la successiva nota *(b)*.

— Art. 21 del D.P.R. n. 633/1972: si veda la successiva nota *(c)*.

— Art. 18 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), come modificato dall'art. 14 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dal comma 2-*bis* dell'art. 10 del D.-L. n. 70/1988 (soprariportato) e dall'art. 4 della legge 28 agosto 1989, n. 302:

«Art. 18 *(Aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva).* — L'imposta sostitutiva si applica in ragione 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. *Per i finanziamenti fatti mediante apertura di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido.*

L'aliquota è ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), *8) e 9) dell'art. 16*».

— Art. 5, comma 10, del D.L. n. 953/1982 (Misure in materia tributaria), come modificato dalla legge di conversione: «L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti all'esportazione, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi dal 1° gennaio 1983, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, è stabilita nella misura dello 0,25 per cento».

— Legge n. 277/1977: Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale.

(b) Il R.D.L. n. 1607/1932, convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, reca: «Disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute».

(c) Il testo dell'art. 21 del D.P.R n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) è il seguente:

«Art. 21 [come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, e dall'art. 5 del D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954] *(Fatturazioni delle operazioni).* — Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.

La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:

1) *ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome:*

2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

3) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2);

4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

5) aliquota e ammontare dell'imposta con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.

Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.

La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione e avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti.

Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.

La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera I) [ora peraltro soggette all'imposta a norma dell'art. 1, comma 2, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; trattasi delle cessioni di pane e di altri prodotti della panetteria, di paste alimentari e di latte fresco, *n.d.r.*], *per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis, *9 e 38-*quater *e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma.*

Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo».

(d) Il testo dell'art. 1 del R.D. n. 3278/1923, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 1. — I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori di borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e degli enti morali; le azioni ed obbligazioni di società comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

b) le compra-vendite a termine di valore in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;

c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purché in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti.

Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto delle cambiali.

La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) *del secondo comma nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1*».

(e) I titoli V e VI del D.P.R. n. 642/1972 (Disciplina dell'imposta di bollo) riguardano, rispettivamente, le sanzioni e le disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni.

(f) Si trascrive il testo dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127:

«Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria».

(g) Il comma 5 dell'art. 23 della legge n. 1/1991 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) prevede che: «Per l'istituzione e la disciplina del mercato dei contratti di cui al comma 1 relativi a titoli di Stato, il Ministro del tesoro provvede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556».

Il D.P.R. n. 556/1987 (sopracitato) reca: «Norme in materia di mercato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, integrazione del regio-decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernente regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 279, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio».

Art. 9-*bis*.

1. *Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni* pro-loco *si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398* ***(a)***.

(a) La legge n. 398/1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 1991, reca: «Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche».

Art. 9-*ter*.

1. *Agli effetti dell'articolo 25, secondo comma, lettera* d), *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni* ***(a)***, *devono intendersi direttamente utilizzati dal proprietario o enfiteuta anche gli immobili concessi in comodato per la vendita di prodotti petroliferi del comodante. Non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate.*

(a) Si trascrive il testo dell'art. 25, secondo comma [come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694], lettera *d)*, del D.P.R. n. 643/1972, recante istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili:

«Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3 [imposta per decorso del decennio, dovuta per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e talune organizzazioni, *n.d.r.*] gli incrementi di valore:

a) - c) (omissis);

d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione e degli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere e relative pertinenze, sempreché l'attività commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario o dall'enfiteuta. Nei confronti delle società che esercitano esclusivamente attività di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione».

Art. 9-*quater*.

1. *Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, già sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 1988, n. 230* ***(a)***, *è sostituito dal seguente:*

«Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è aumentato fino a trecentocinquanta unità».

2. *La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvede a modificare le tabelle relative all'organico del personale di ruolo allegate al proprio regolamento con deliberazione da assumere a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281* ***(a)***, *con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974* ***(a)***.

3. *Il numero dei posti in aumento che la Commissione nazionale per le società e la borsa può ricoprire a valere sulle dotazioni organiche di cui al comma 1 del presente articolo non può superare cinquanta unità per l'anno 1992, quarantacinque unità per l'anno 1993, e quaranta unità per l'anno 1994.*

4. *L'ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 giugno 1988, n. 230* ***(a)***, *è sostituito dal seguente:*

«La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contrato a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli».

5. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire dieci miliardi per l'anno 1992, in lire venti miliardi per l'anno 1993 ed in lire trenta miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Modifiche all'ordinamento della CONSOB».*

6. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

(a) Il testo vigente degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 95/1974 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari) è il seguente:

«Art. 1 [come sostituito dall'art. 1 della legge n. 281/1985]. - È istituita con sede in Roma la Commissione nazionale per le società e la borsa. La Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa.

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.

Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni; non è ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.

La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel bollettino della Commissione.

La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari anche ai fini della relazione in Commissione su singoli affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la Commissione può avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato.

La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del tesoro.

Il presidente della Commissione tiene informato il Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in volta richiesti; in ogni caso gli comunica gli atti di natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dai commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma dell'art. 2 del presente decreto. Il Ministro del tesoro può formulare le proprie valutazioni alla Commissione, informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa altresì il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione quando li ritenga rilevanti al fine del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari.

Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Ministro del tesoro una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali valutazioni.

Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda proporre lo scioglimento della Commissione ne dà motivata comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i membri della Commissione disciolta. Al commissario straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilità, le disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle previste dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina del presidente e dei membri della Commissione. Il commissario straordinario resta in carica fino all'insediamento della Commissione. Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina del commissario straordinario determina il compenso dovuto al commissario medesimo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

«Art. 2 [come sostituito dall'art. 2 della legge n. 281/1985, poi modificato, da ultimo, dal presente articolo]. — È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è aumentato fino a trecentocinquanta unità.

Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente art. 1, ottavo comma, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto applicabili.

Il regolamento indicato nel precedente comma può prevedere, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli.

Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione, anche in sede di inquadramento, con deliberazione adottata con non meno di quattro voti favorevoli.

Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati.

La Commmissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.

La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.

Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto di ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarità e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni».

Art. 9-*quinquies*.

1. *Le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (a), si applicano anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Ai fini dell'inquadramento delle classi demografiche della tabella di cui all'allegato* B *della citata legge (a), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono assimilate alle province nel cui territorio svolgono la loro attività.*

(a) La legge n. 413/1991 reca: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale». Si trascrive il testo dei relativi articoli 55 e 56 e dell'allegata tabella *B*, limitatamente alle province:

«Art. 55. — 1. I comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le province e le regioni, nonché le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, le aziende di promozione turistica, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto a presentare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 1987 al 1990, e sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte nella misura risultante dalla tabella di cui all'allegato *B* alla presente legge, nonché per le IPAB nella misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni e per le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le aziende di promozione turistica, nella misura risultante dalla citata tabella relativamente alla prima classe delle province. Per le unità sanitarie locali la misura corrisponde a quella prevista per i comuni che hanno una fascia demografica uguale. Gli stessi enti sono altresì esonerati dal presentare le dichiarazioni dei redditi non presentate per gli anni dal 1981 al 1986, sempre che non sia stato notificato accertamento, ove provvedano a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte in misura doppia di quella prevista dalla medesima tabella. L'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni è comunque subordinato al fatto che vengano definiti, mediante versamento delle somme in precedenza indicate, i rapporti di imposta relativi a tutti gli anni dal 1981 al 1990 per i quali la dichiarazione non risulti ancora presentata alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stato ancora notificato accertamento.

2. Per gli anni per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la dichiarazione ma non sia ancora stato notificato accertamento, i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, elevando del 10 per cento l'imponibile dichiarato e provvedendo a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6, l'ammontare delle maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili così definiti. Nel caso di dichiarazione in perdita, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ognuna delle dichiarazioni in perdita, di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla citata tabella. La definizione deve comprendere tutti gli anni per i quali sia stata presentata la dichiarazione e non sia stato ancora notificato accertamento.

3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato notificato accertamento d'ufficio o in rettifica, e questo non sia divenuto definitivo né sia stata notificata alcuna decisione delle commissioni tributarie, i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, riducendo l'imponibile o il maggior imponibile accertati, rispettivamente del 70 o del 90 per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica. Nel caso di accertamento che si limiti a ridurre la perdita dichiarata, il rapporto si definisce, a richiesta dell'ente, riducendo la perdita dichiarata di un ammontare pari al 10 per cento della differenza tra perdita dichiarata e perdita accertata.

4. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state notificate una o più decisioni delle commissioni tributarie, e queste non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue, a richiesta dell'ente, sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione, oppure sulla base degli imponibili o maggiori imponibili accertati dall'ufficio, ridotti rispettivamente del 30 o del 50 per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica.

5. Le maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili o ai maggiori imponibili così definiti devono essere versate nei termini e con le modalità di cui al comma 6, computando in diminuzione gli importi iscritti a ruolo e versati ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e non possono comunque essere compensate con gli eventuali crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni già presentate. Al rimborso di tali crediti si provvederà d'ufficio.

6. La definizione dei rapporti di imposta ai sensi dei commi da 1 a 5 è in ogni caso subordinata alla presentazione, a pena di nullità, di apposita domanda dell'ente interessato. La domanda deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata entro il 30 giugno 1992 all'ufficio delle imposte competente e ad essa devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti previsti dai commi da 1 a 5. Le domande e i versamenti devono essere effettuati mediante utilizzo di stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 marzo 1992 con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso decreto sono dettate le istruzioni per la compilazione dei modelli.

7. In caso di definizione ai sensi dei commi da 1 a 6, non si terrà conto né degli accertamenti né delle decisioni eventualmente notificati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Per i rapporti di imposta così definiti non si fa luogo all'applicazione di sanzioni, né all'applicazione di interessi sulle somme a tale titolo versate.

8. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 giugno 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidità delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione.

9. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi e per l'adempimento di tutti gli obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni, già differiti dall'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successivi provvedimenti di proroga, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1992.

10. Gli accertamenti dei redditi relativi a tutti gli anni per i quali è stato differito il termine di presentazione della dichiarazione e che non siano stati definiti ai sensi della presente legge dovranno comunque essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

11. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Istituti autonomi per le case popolari od agli analoghi enti comunque denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche di cui alla citata tabella gli Istituti sono assimilati alle province nel cui territorio svolgono la loro attività».

«Art. 56. — 1. I comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le province e le regioni, nonché le unità sanitarie locali, le IPAB, le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, le aziende di promozione turistica, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora presentato, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta compresi dal 1987 al 1990, sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, per ogni periodo d'imposta, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato *B* alla presente legge; per le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le aziende di promozione turistica nella misura risultante dalla citata tabella relativamente alla prima classe delle province e per le IPAB nella misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni. Per le unità sanitarie locali la misura corrisponde a quella prevista per i comuni che hanno una fascia demografica uguale. Le anzidette somme sono raddoppiate ai fini dell'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta compresi dal 1982 al 1986. L'esonero è operante solo se richiesto per tutti i periodi d'imposta.

2. I rapporti relativi ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la dichiarazione annuale ma non sia stato ancora notificato avviso di rettifica, possono essere definiti elevando del 10 per cento l'imposta

dovuta in base alla dichiarazione. Nel caso di dichiarazione annuale a credito, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ogni periodo d'imposta, di una somma pari alla metà di quella prevista dalla citata tabella. La definizione è operante se richiesta per tutti i periodi d'imposta.

3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica e questi non siano già divenuti definitivi né sia stata notificata alcuna decisione delle commissioni tributarie, i relativi rapporti possono essere definiti riducendo l'imposta o la maggiore imposta accertata, rispettivamente, del 70 o del 90 per cento e computando in detrazione l'imposta eventualmente già versata ai sensi dell'art. 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già riscosse. Ove con la rettifica eseguita dall'ufficio sia stato ridotto il credito d'imposta dichiarato, il rapporto si definisce con il pagamento di un ammontare pari al 10 per cento della differenza tra il credito dichiarato e quello accertato.

4. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state notificate una o più decisioni delle commissioni tributarie e queste non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione, oppure sulla base dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio, ridotta rispettivamente del 30 o del 50 per cento e computando in detrazione l'imposta eventualmente già versata ai sensi dell'art. 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già riscosse. Ove le decisioni delle commissioni abbiano ridotto il credito d'imposta dichiarato, la controversia si estingue con il pagamento di un ammontare pari alla differenza tra il credito dichiarato e quello stabilito dall'ultima decisione, oppure pari al 30 per cento della differenza tra il credito dichiarato e quello accertato dall'ufficio.

5. Le somme dovute ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 devono essere versate nei termini e con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 55.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 55.

7. Il termine del 31 dicembre 1991 previsto dall'art. 4-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, è ulteriormente differito al 5 marzo 1992 per quanto riguarda le dichiarazioni e versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione e la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici interessati. I periodi d'imposta cui si applicano le disposizioni contenute nel presente comma e nei precedenti provvedimenti di proroga, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1991.

8. Gli accertamenti e le rettifiche relativi a tutti i periodi d'imposta per i quali è stato differito il termine di presentazione della dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e per i quali non sia intervenuta definizione ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere comunque effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

9. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche agli istituti autonomi per le case popolari od agli analoghi enti comunque denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche di cui alla citata tabella, gli istituti sono assimilati alle province nel cui territorio svolgono la loro attività».

«ALLEGATO *B*

TABELLA

PROVINCE

Classi demografiche	Importo annuale
0 - 399.999	2.500.000
400.000 - 799.999	5.000.000
800.000 - 1.199.999	7.500.000
oltre 1.200.000	10.000.000».

Per il testo delle disposizioni richiamate negli articoli 55 e 56 soprariportati consultare le note annesse alla legge n. 413/1991, pubblicata nel suppl. ord. n. 91 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1991.

Art. 9-*sexies.*

*1. In aggiunta al limite di spesa di lire 275 miliardi per l'anno 1992, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 **(a)**, è prevista la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1992.*

*2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 **(b)**, è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051, rispettivamente per lire 100 miliardi, lire 100 miliardi e lire 100 miliardi, dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) L'art. 9 del D.L. n. 261/1990 (Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato), prevede, in aggiunta al limite di spesa di cui all'art. 13 del D.L. n. 90/1990 [v. appresso], la spesa di lire 122 miliardi per l'anno 1990, di lire 275 miliardi per l'anno 1991 e di lire 275 miliardi per l'anno 1992.

(b) L'art. 13, comma 1, del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) fissa in lire 300 miliardi annui, per il biennio 1990-1991, la spesa per la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto merci per conto terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposte sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile). Il comma 2 dello stesso articolo così prosegue: «Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, è stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare di credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito d'imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto [v. il D.M. 26 luglio 1990, in *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1990, *n.d.r.*]».

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 2, 3 e 11, e dall'articolo 3, comma 1, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 440 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 ***(a)***, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 8.

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione recata dall'articolo 1, comma 7, valutato complessivamente in lire 200 miliardi per il 1992, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 *(a)*, quanto a lire 21 miliardi e 400 milioni mediante utilizzo per l'anno medesimo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti alla applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 8 e quanto a lire 178 miliardi e 600 milioni mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti, per lo stesso anno, al decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396 *(b)*.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 405/1990 (Legge finanziaria 1991):

«Art. 2. — 1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, è interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'art. 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1991-1993, restano determinati per l'anno 1991 in lire 31.616,579 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, e in lire 10.767,846 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1991 e triennale 1991-1993, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella *C* allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'art. 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1991, in lire 2.290 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla tabella *D* allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'art. 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicata nella tabella *E* allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, nelle misure indicate nella tabella *F* allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1991, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1991 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi ivi compersa la garanzia sui prestiti limitatamente ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1991 ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

Per consultare il testo delle disposizioni soprarichiamate si vedano direttamente le note annesse alla legge n. 405/1990, pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1990.

(b) Il D.L. n. 396/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 65 (pubblicata in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), reca: «Disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643». Il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 13.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, e dell'art. 2 della legge di conversione del presente decreto:

«Art. 1, commi 2 e 3. — 2. Le disposizioni dell'art. 7 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 62, si applicano sino al 2 maggio 1991. Le disposizioni del decreto-legge indicato al comma 1 [vale a dire il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, qui pubblicato, *n.d.r.*] rientrano tra quelle per la cui revisione e modifica il Governo è stato delegato ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, 1° marzo 1991, n. 62, 3 maggio 1991, n. 140, 2 luglio 1991, n. 196, 13 agosto 1991, n. 285, e degli articoli da 1 a 10 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348; restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti giuridici sorti fino al 29 novembre 1991 sulla base degli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato decreto-legge n. 348 del 1991»..

«Art. 2. — 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e consumabili direttamente come bevande, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento.

2. A partire dalla stessa data, per i prodotti suddetti è obbligatoria l'apposizione dello speciale contrassegno di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 160; per le giacenze degli oggetti di chiusura e dei contenitori, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta vendita al minuto, possedute alla medesima data, si applicano, ai fini dell'uso dello speciale contrassegno di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° settembre 1976, le disposizioni di cui all'art. 10 dello stesso decreto. Non si dà luogo ad accertamenti né a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel presente comma».

Si trascrive il testo delle disposizioni soprarichiamate:

— Art. 7 del D.L. n. 62/1991, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria, non convertito in legge per scadenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1991):

«Art. 7. — 1. I commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

"*1.* La tabella *A* allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

TABELLA *A*

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU TITOLI E VALORI (*).

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere *b)* e *c)*:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)
c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	8
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 5.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di lire 1.800.000".

2. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti 'pronti contro termine' si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.".

2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

3. La tassa speciale di cui al presente articolo è comunque dovuta anche se i titoli e i valori sono trasferiti con scrittura privata o con atto pubblico. Sono esenti da tassa le transazioni fatte in borsa con non residenti.

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno 4 marzo 1991».

— Art. 17 della legge n. 408/1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi di sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, dall'art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dall'art. 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413:

«Art. 17. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il *31 dicembre 1992*, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, *ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o régimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi* che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti *anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi* potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrano essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei princìpi e criteri direttivi indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990;

d-bis) non costituisce comunque deroga ai princìpi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princìpi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire.

1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princìpi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) *del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.*

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione *nonché indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi.* Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992 *ovvero dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1».

— D.L. n. 411/1990, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature ed altre disposizioni urgenti in materia tributaria: non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 2 marzo 1991).

— D.L. n. 62/1991 (già citato): non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1991).

— D.L. n. 140/1991, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria: non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 3 luglio 1991).

— D.L. n. 196/1991, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria: non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 2 settembre 1991).

— D.L. n. 285/1991, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'Amministrazione finanziaria: non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 2 novembre 1991).

— D.L. n. 348/1991, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché del regime fiscale di taluni redditi di capitale, della disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti: non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992); per il testo delle disposizioni di detto decreto, i cui effetti sono stati sanati dal comma 3 dell'art. 1 sopratrascritto, si veda nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 2 novembre 1991.

— Legge n. 160/1976: conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito (l'art. 3 prevede che per determinati prodotti indicati con decreti del Ministro delle finanze, in luogo dell'applicazione del contrassegno di Stato previsto dall'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possa essere disposto l'uso di speciali contrassegni, dei quali i medesimi decreti fissano le caratteristiche, da riportare sui contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura destinati al condizionamento dei prodotti stessi per la diretta vendita al consumo).

— Articoli 1 e 10 del D.M. 27 agosto 1976, recante norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernenti le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui contenitori, o sui relativi mezzi di chiusura, di determinati prodotti destinati alla diretta vendita al consumo:

«Art. 1. — Ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, è prescritto l'uso di uno speciale contrassegno per il condizionamento dei sottoelencati prodotti destinati alla diretta vendita al consumo:

1) acque minerali gassate o non, acque gassose (v.d. ex 22.01);

2) limonate, acque gassose aromatizzate, acque minerali aromatizzate ed altre bevande non alcoliche (v.d. ex 22.02), succhi di frutta - esclusi i mosti di uva - e di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole anche addizionati di zuccheri (v.d. ex 20.07), sciroppi (v.d. ex 17.02), nonché i concentrati comunque confezionati, predisposti per la preparazione di qualsiasi bevanda non alcolica.

Lo speciale contrassegno, di cui al precedente comma, deve essere riportato sui tappi a corona, a vite, a strappo, a pressione e su qualsiasi altro oggetto di chiusura dei contenitori ovvero, qualora questi ultimi ne siano privi, sui contenitori medesimi siano essi in plastica, tetrapack, tetrabrick, in metallo o realizzati in qualsiasi altro materiale».

«Art. 10. — Le giacenze, da chiunque possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, degli oggetti di chiusura o dei contenitori e relativi semilavorati, destinati o suscettibili di essere utilizzati per il condizionamento dei prodotti di cui all'art. 1, devono essere denunciate, entro quindici giorni dalla detta data, e per le giacenze delle imprese di cui all'art. 3 distintamente per ogni impresa committente, all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione trovasi il domicilio fiscale del detentore.

Le giacenze possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto dei prodotti indicati nell'art. 1 e comunque condizionati per la diretta vendita al consumo, devono essere denunciate, entro quindici giorni dalla stessa data, all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del detentore se eccedono i quantitativi sottoindicati:

Prodotti di categoria A):

1) per le imprese di cui al primo comma dell'art. 4 ettolitri 1000 (mille);

2) per i soggetti di cui al quinto comma dell'art. 8, ettolitri 200 (duecento).

Prodotti di categoria B):

1) per le imprese di cui al primo comma dell'art. 4, ettolitri 100 (cento);

2) per i soggetti di cui al quinto comma dell'art. 8, ettolitri 20 (venti).

Le giacenze degli oggetti di chiusura e dei contenitori, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta vendita al consumo, denunciati ai sensi dei precedenti commi, devono essere annotate rispettivamente sui registri di cui agli articoli 7 e 8 e per la loro commercializzazione devono essere osservate le norme del presente decreto, senza l'apposizione dello speciale contrassegno di cui all'art. 1.

Gli ordinativi degli oggetti di chiusura e dei contenitori, conferiti in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, e che, alla stessa data, non sono stati evasi, devono essere rinnovati a cura della stessa impresa committente osservando le norme del presente decreto.

I quantitativi viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, degli oggetti di chiusura e dei contenitori di cui al primo comma e dei prodotti di cui al secondo comma devono essere in ogni caso distintamente denunziati nei termini e con le modalità previste negli stessi commi a cura delle imprese mittenti».

— Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 12 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793: v. nota *(a)* all'art. 1 del decreto qui pubblicato.

92A0508

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 22

Corso dei cambi del 3 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1207,050	1207,050	1207,10	1207,050	1207,050	1207,050	1207,250	1207,050	1207,050	1207,050
E.C.U.	1535,100	1535,100	1535 —	1535,100	1535,100	1535,100	1534,900	1535,100	1535,100	1535,100
Marco tedesco	750,900	750,900	751,25	750,900	750,900	750,900	750,900	750,900	750,900	750,900
Franco francese	220,400	220,400	220,750	220,400	220,400	220,400	220,440	220,400	220,400	220,400
Lira sterlina	2161,600	2161,600	2166 —	2161,600	2161,600	2161,600	2161,750	2161,600	2161,600	2161,600
Fiorino olandese	667,090	667,090	667,200	667,090	667,090	667,090	667,060	667,090	667,090	667,090
Franco belga	36,469	36,469	36,480	36,469	36,469	36,469	36,475	36,469	36,469	36,460
Peseta spagnola	11,949	11,949	11,960	11,949	11,949	11,949	11,949	11,949	11,949	11,940
Corona danese	193,710	193,710	194,250	193,710	193,710	193,710	193,860	193,710	193,710	193,710
Lira irlandese	2004,100	2004,100	2005 —	2004,100	2004,100	2004,100	2004 —	2004,100	2004,100	—
Dracma greca	6,504	6,504	6,50	6,504	6,504	6,504	6,505	6,504	6,504	—
Escudo portoghese	8,725	8,725	8,72	8,725	8,725	8,725	8,727	8,725	8,725	8,725
Dollaro canadese	1027,100	1027,100	1028 —	1027,100	1027,100	1027,100	1027,720	1027,100	1027,100	1027,10
Yen giapponese	9,591	9,591	9,60	9,591	9,591	9,591	9,588	9,591	9,591	9,600
Franco svizzero	843,080	843,080	843,500	843,080	843,080	843,080	842,910	843,080	843,080	843,080
Scellino austriaco	106,752	106,752	106,800	106,752	106,752	106,752	106,755	106,752	106,752	106,750
Corona norvegese	191,590	191,590	191,500	191,590	191,590	191,590	191,610	191,590	191,590	191,590
Corona svedese	206,880	206,880	207 —	206,880	206,880	206,880	206,890	206,880	206,880	206,880
Marco finlandese	275,890	275,890	276 —	275,890	275,890	275,890	275,900	275,890	275,890	
Dollaro australiano	908,300	908,300	908 —	908,300	908,300	908,300	908,200	908,300	908,300	908,300

Media dei titoli del 3 febbraio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59,525
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89,050
» » » 21- 4-1987/94	88,850
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,625
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,500
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,750
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,475
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,525
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,525
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,575
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,700
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,625
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,625
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,650
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,600
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,750
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,450
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,850
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,850
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,825
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,675
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,600
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,350
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	99,975
» » » Ind. 18- 4-1986/92	100,150
» » » » 19- 5-1986/92	100,250
» » » » 20- 7-1987/92	100,300
» » » » 19- 8-1987/92	100,425
» » » » 1-11-1987/92	100,275
» » » » 1-12-1987/92	100,400
» » » » 1- 1-1988/93	100,175

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,350
» » » »	1- 3-1988/93	100,225
» » » »	1- 4-1988/93	100,175
» » » »	1- 5-1988/93	100,475
» » » »	1- 6-1988/93	100,500
» » » »	18- 6-1986/93	100,150
» » » »	1- 7-1988/93	100,625
» » » »	17- 7-1986/93	99,925
» » » »	1- 8-1988/93	100,750
» » » »	19- 8-1986/93	99,850
» » » »	1- 9-1988/93	100,350
» » » »	18- 9-1986/93	99,950
» » » »	1-10-1988/93	100,300
» » » »	20-10-1986/93	100 —
» » » »	1-11-1988/93	100,400
» » » »	18-11-1987/93	100,150
» » » »	19-12-1986/93	101,400
» » » »	1- 1-1989/94	100,475
» » » »	1- 2-1989/94	100,525
» » » »	1- 3-1989/94	100,275
» » » »	15- 3-1989/94	100,275
» » » »	1- 4-1989/94	100,300
» » » »	1- 9-1989/94	100,125
» » » »	1-10-1987/94	100,050
» » » »	1-11-1989/94	100,100
» » » »	1- 1-1990/95	100,250
» » » »	1- 2-1985/95	101,150
» » » »	1- 3-1985/95	99,575
» » » »	1- 3-1990/95	99,850
» » » »	1- 4-1985/95	99,125
» » » »	1- 5-1985/95	99,150
» » » »	1- 5-1990/95	99,750
» » » »	1- 6-1985/95	98,875
» » » »	1- 7-1985/95	99,425
» » » »	1- 7-1990/95	99,900
» » » »	1- 8-1985/95	99,275
» » » »	1- 9-1985/95	99,325
» » » »	1- 9-1990/95	99,550
» » » »	1-10-1985/95	99,650
» » » »	1-10-1990/95	99,625
» » » »	1-11-1985/95	99,775
» » » »	1-11-1990/95	99,725
» » » »	1-12-1985/95	99,900
» » » »	1-12-1990/95	99,850
» » » »	1- 1-1986/96	99,950
» » » »	1- 1-1986/96 II	102,050
» » » »	1- 1-1991/96	99,850
» » » »	1- 2-1986/96	100,450
» » » »	1- 2-1991/96	99,925
» » » »	1- 3-1986/96	100,100
» » » »	1- 4-1986/96	99,825
» » » »	1- 5-1986/96	99,675
» » » »	1- 6-1986/96	99,500
» » » »	1- 7-1986/96	99,350
» » » »	1- 8-1986/96	99,100
» » » »	1- 9-1986/96	99,375
» » » »	1-10-1986/96	99,100
» » » »	1-11-1986/96	99,450
» » » »	1-12-1986/96	99,900
» » » »	1- 1-1987/97	99,750
» » » »	1- 2-1987/97	99,950
» » » »	18- 2-1987/97	99,775
» » » »	1- 3-1987/97	99,800
» » » »	1- 4-1987/97	99,275
» » » »	1- 5-1987/97	99,175
» » » »	1- 6-1987/97	99,300
» » » »	1- 7-1987/97	98,925
» » » »	1- 8-1987/97	98,700
» » » »	1- 9-1987/97	99,150
» » » »	1- 3-1991/98	99,025
» » » »	1- 4-1991/98	98,750
» » » »	1- 5-1991/98	98,775
» » » »	1- 6-1991/98	98,800

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1992	100,100
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 4-1992	100 —
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,600
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,875
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,925
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,475
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,825
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,350
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,025
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,700
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,900
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992	100,175
» » »	12,50%	1- 2-1993	101,025
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,550
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,400
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,325
» » »	12,50%	1-10-1993	100,250
» » »	12,50%	1-11-1993	100,300
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,350
» » »	12,50%	17-11-1993	100,325
» » »	12,50%	1-12-1993	100,400
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,475
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,425
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,675
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,425
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,450
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,375
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,975
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,975
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,500
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,575
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,625
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,650
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,650
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,275
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,675

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,325
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,100
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,050
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,150
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,700
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,825
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,550
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,475
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,875
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,250
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,650
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,450
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,050
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,575
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95 —
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99 —
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,600
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,050
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,400
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,775
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,650
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,025
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,025
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,850
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,300
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M03022

N. 23

Corso dei cambi del 4 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1201,700	1201,700	1202,200	1201,700	1201,700	1201,700	1201,780	1201,700	1201,700	1201,700
E.C.U.	1534,850	1534,850	1535 —	1534,850	1534,850	1534,850	1534,750	1534,850	1534,850	1534,850
Marco tedesco	751,600	751,600	751,750	751,600	751,600	751,600	751,610	751,600	751,600	751,600
Franco francese	220,550	220,550	221 —	220,550	220,550	220,550	220,570	220,550	220,550	220,550
Lira sterlina	2157,500	2157,500	2162,50	2157,500	2157,500	2157,500	2157,450	2157,500	2157,500	2157,500
Fiorino olandese	667,680	667,680	667,750	667,680	667,680	667,680	667,660	667,680	667,680	667,780
Franco belga	36,500	36,500	36,530	36,500	36,500	36,500	36,499	36,500	36,500	36,500
Peseta spagnola	11,937	11,937	11,960	11,937	11,937	11,937	11,937	11,937	11,937	11,930
Corona danese	193,940	193,940	194 —	193,940	193,940	193,940	193,890	193,940	193,940	193,940
Lira irlandese	2005,800	2005,800	2005 —	2005,800	2005,800	2005,800	2005,850	2005,800	2005,800	—
Dracma greca	6,506	6,506	6,500	6,506	6,506	6,506	6,508	6,506	6,506	—
Escudo portoghese	8,735	8,735	8,720	8,735	8,735	8,735	8,729	8,735	8,735	8,730
Dollaro canadese	1020,750	1020,750	1022 —	1020,750	1020,750	1020,750	1020,200	1020,750	1020,750	1020,750
Yen giapponese	9,510	9,510	9,520	9,510	9,510	9,510	9,511	9,510	9,510	9,510
Franco svizzero	842,100	842,100	842 —	842,100	842,100	842,100	842,090	842,100	842,100	842,100
Scellino austriaco	106,857	106,857	106,800	106,857	106,857	106,857	106,852	106,857	106,857	106,85
Corona norvegese	191,670	191,670	191,500	191,670	191,670	191,670	191,670	191,670	191,670	191,670
Corona svedese	206,930	206,930	207 —	206,930	206,930	206,930	206,960	206,930	206,930	206,930
Marco finlandese	276 —	276 —	276 —	276 —	276 —	276 —	276,050	276 —	276 —	—
Dollaro australiano	902 —	902 —	904 —	902 —	902 —	902 —	902,300	902 —	902 —	902 —

Media dei titoli del 4 febbraio 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	59,525
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89,050
» » » 21- 4-1987/94	88,575
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,750
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,450
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,650
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,525
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,525
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,450
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,625
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,700
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,575
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,600
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,600
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,575
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,625
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,425
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,825
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,850
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,825
Certificati di credito del Tesoro 10,00% 18- 4-1987/92	99,600
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,600
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,350
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	99,975
» » » Ind. 18- 4-1986/92	100,175
» » » » 19- 5-1986/92	100,175
» » » » 20- 7-1987/92	100,300
» » » » 19- 8-1987/92	100,500
» » » » 1-11-1987/92	100,250
» » » » 1-12-1987/92	100,400
» » » » 1- 1-1988/93	100,150

Certificati di	credito del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	100,325
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,225
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,125
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,425
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,500
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,125
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,475
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,925
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,675
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,850
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100.350
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,925
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,35
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,975
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,450
»	»	»	»	18-11-1987/93	100,200
»	»	»	»	19-12-1986/93	101,275
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,475
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,550
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,375
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,300
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,250
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100,150
»	»	»	»	1-10-1987/94	100,050
»	»	»	»	1-11-1989/94	100,075
»	»	»	»	1- 1-1990/95	100,250
»	»	»	»	1- 2-1985/95	101,225
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,650
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,875
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,700
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,850
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,375
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,875
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,275
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,325
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,500
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,550
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,625
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,150
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,850
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,950
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,875
»	»	»	»	1- 1-1986/96	100,925
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,925
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,875
»	»	»	»	1- 2-1986/96	100,450
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,900
»	»	»	»	1- 3-1986/96	100,075
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,800
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,650
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,500
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,300
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,050
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,325
»	»	»	»	1-10-1986/96	99,050
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,450
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,850
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,700
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,900
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,725
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,750
»	»	»	»	1- 4-1987/97	99,250
»	»	»	»	1- 5-1987/97	99,100
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,300
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,875
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,775
»	»	»	»	1- 9-1987/97	99,175
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,950
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,725
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,725
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,750

Buoni	Tesoro	Pol.	9,15%	1- 3-1992	100,050
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,950
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,870
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,625
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,875
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99.900
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,875
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,650
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,475
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,825
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,925
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,300
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100,050
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99.900
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,875
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,175
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100.175
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	101 —
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,525
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,400
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100.325
»	»	»	12.50%	1-10-1993	100,275
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100.350
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,300
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,350
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,350
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,475
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,400
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,625
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,375
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,400
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,375
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,375
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,425
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,375
»	»	»	12.00%	1- 6-1991/96	98,900
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,500
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,625
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,475
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,575
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,500
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,525
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101,250
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	98,600

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,325
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	99,050
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	99,050
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,400
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,525
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,825
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,500
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96.700
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,650
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,225
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,650
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,450
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	98 —
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,100
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,950
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100,050
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94 —
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,775
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,400
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	99,775
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	104,650
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	104,450
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	112,250
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,025
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105.800
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	105,100

92M04022

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

N. 24

Corso dei cambi del 5 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1193,450	1193,450	1194,180	1193,450	1193,450	1193,450	1194 —	1193,450	1193,450	1201,700
E.C.U.	1535,700	1535,700	1535,500	1535,700	1535,700	1535,700	1535,910	1535,700	1535,700	1534,850
Marco tedesco	752,480	752,480	752,450	752,480	752,480	752,480	752,500	752,480	752,480	751,600
Franco francese	220,770	220,770	221,100	220,770	220,770	220,770	220,770	220,770	220,770	220,550
Lira sterlina	2157,550	2157,550	2100,590	2157,550	2157,550	2157,550	2158,100	2157,550	2157,550	2157,500
Fiorino olandese	668,420	668,420	668,750	668,420	668,420	668,420	668,430	668,420	668,420	667,780
Franco belga	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,530	36,537	36,530	36,530	36,500
Peseta spagnola	11,932	11,932	11,960	11,932	11,932	11,932	11,931	11,932	11,932	11,930
Corona danese	194,040	194,040	194 —	194,040	194,040	194,040	194,040	194,040	194,040	193,940
Lira irlandese	2007,600	2007,600	2010 —	2007,600	2007,600	2007,600	2007,550	2007,600	2007,600	—
Dracma greca	6,509	6,509	6,500	6,509	6,509	6,509	6,511	6,509	6,509	—
Escudo portoghese	8,375	8,375	8,720	8,375	8,375	8,375	8,730	8,375	8,375	8.730
Dollaro canadese	1012,400	1012,400	1013 —	1012,400	1012,400	1012,400	1012,500	1012,400	1012,400	1020,750
Yen giapponese	9,473	9,473	9,500	9,473	9,473	9,473	9,480	9,473	9,473	9,510
Franco svizzero	844,450	844,450	844 —	844,450	844,450	844,450	844,400	844,450	844,450	842,100
Scellino austriaco	106,946	106,946	106,800	106,946	106,946	106,946	106,947	106,946	106,946	106,850
Corona norvegese	191,690	191,690	191,450	191,690	191,690	191,690	191,700	191,690	191,690	191,670
Corona svedese	206,930	206,930	207 —	206.930	206.930	206,930	206,940	206,930	206,930	206,930
Marco finlandese	276,050	276,050	276 —	276,050	276,050	276,050	276,100	276,050	276,050	—
Dollaro australiano	888.150	888.150	890 —	888,150	888,150	888,150	887.870	888,150	888,150	902 —

Media dei titoli del 5 febbraio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59,525
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,625
» » » 21- 4-1987/94	88,300
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,625
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,475
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,500
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,475
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,500
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,650
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,675
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,500
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,525
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,550
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,600
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,525
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,425
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,775
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,725
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,800
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,625
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,550
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,350
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	99,975
» » » Ind. 18- 4-1986/92	100,175
» » » » 19- 5-1986/92	100,175
» » » » 20- 7-1987/92	100,300
» » » » 19- 8-1987/92	100,500
» » » » 1-11-1987/92	100,275
» » » » 1-12-1987/92	100,350
» » » » 1- 1-1988/93	100,175

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	100,325
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,200
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,100
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,350
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,500
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,025
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,600
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,950
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,600
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,825
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,325
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,925
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,275
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,975
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,525
»	»	»	»	18-11-1987/93	100,350
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,850
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,475
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,525
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,375
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,250
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100,125
»	»	»	»	1-10-1987/94	100,050
»	»	»	»	1-11-1989/94	100,075
»	»	»	»	1- 1-1990/95	100,200
»	»	»	»	1- 2-1985/95	101,200
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,625
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,850
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,700
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,925
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,375
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,825
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,275
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,350
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,500
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,600
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,650
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,800
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,725
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,925
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,900
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,875
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	101,920
»	»	»	»	1- 1-1991/96	100,925
»	»	»	»	1- 2-1986/96	100,150
»	»	»	»	1- 2-1991/96	100,145
»	»	»	»	1- 3-1986/96	100 —
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,925
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,700
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,575
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,350
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,225
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,200
»	»	»	»	1-10-1986/96	99,025
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,400
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,100
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,700
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,925
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,800
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,750
»	»	»	»	1- 4-1987/97	99,250
»	»	»	»	1- 5-1987/97	99,100
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,100
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,925
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,875
»	»	»	»	1- 9-1987/97	99,350
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,950
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,625
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,650
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,750

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,15%	1- 3-1992	99,925
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,925
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,750
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,625
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,925
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,850
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,900
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,750
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,725
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,825
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	[illegible]
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100,025
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,875
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,775
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,150
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,175
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,825
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	[illegible]
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,375
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,275
»	»	»	12,50%	1-10-1993	[illegible]
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,350
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,275
»	»	»	12,50%	17-11-1993	[illegible]
»	»	»	12,50%	1-12-1993	[illegible]
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	[illegible]
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	[illegible]
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	[illegible]
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	[illegible]
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,300
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	[illegible]
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,400
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	[illegible]
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,400
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	[illegible]
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,800
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,550
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,600
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,425
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,575
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,500
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,475
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101,225
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	98,600

Titolo				Emissione/Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,400
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	99,175
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	99,050
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,900
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,550
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,825
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,500
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,700
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,625
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,225
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,800
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,450
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,950
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,800
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95 —
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,575
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,650
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,600
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,400
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,350
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	104,400
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	105 —
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	108,500
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,250
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,350
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	105,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M05022

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Ancona, Benevento, Bergamo, Brescia, Como, Foggia, Genova, Livorno, Macerata, Matera, Napoli, Piacenza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno e Terni.

Con decreto ministeriale n. 1/11815 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Ancona è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 670.277.825, pari al 50% dell'importo ammesso in dilazione di L. 1.340.555.651, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.351.963.380 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Ancona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11149 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Benevento è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 521.763.760, pari al 70% dell'importo ammesso in dilazione di L. 745.376.788, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 851.712.434 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Benevento darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12362 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Bergamo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 28.050.808.000, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 35.063 510.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 35.095.037.655 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12353 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.661.032.745, pari al 70% dell'importo richiesto di L. 12.372.903.921, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.391.664.621 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12116 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Como è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.402.541.198, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 20.670.901.998, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 20.684.004.375 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Como darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11958 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Foggia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.365.541.946, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 10.391.296.830 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Foggia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12427 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Genova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.448.174.800, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 1.810.218.656, corrispondente, al carico di L. 1.827,354.190 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Genova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11956 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Livorno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.795.783.509, pari all'80% dell'importo di L. 4.744.729.387, corrispondente, al carico iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Livorno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11817 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Macerata è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 971.814.910, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 1.619.691.517, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.625.730.164 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Macerata darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12303 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Matera è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.708.894.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 10.715.881.286 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Matera darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12117 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 37.595.862.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 37.599.304.420 iscritto a nome della contribuente Terracciani Margherita.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11879 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Piacenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 750.040.144, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 1.250.066.907, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.257.310.868 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Piacenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12298 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.424.089.044, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 6.463.897.552 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11883 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Emilia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.707.818.002, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 5.415.636.004, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.424.081.619 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Reggio Emilia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12631 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.963.418.931, pari al 90% dell'importo richiesto di L. 2.181.576.591, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11879 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Salerno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.701.506.831, pari al 90% dell'importo richiesto di L. 5.223.896.479, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.231.404.234 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12354 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Terni è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 767.039.599, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 1.278.399.332, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.284.393.762 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Terni darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A0564

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della sospensione dell'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dentovax».

Con il seguente decreto è stata revocata la sospensione dell'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio della specialità medicinale sottoindicata:

Decreto n. RS/1 del 6 febbraio 1992

Specialità medicinale: «DENTOVAX», pasta dentifricia da g 60, codice 016440012.

Titolare AIC: S.p.a. - Italiana laboratori Bouty, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Vanvitelli, 6, codice fiscale 00844760157.

Oggetto del decreto: revoca della sospensione dell'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio, a seguito dell'acquisizione di ulteriore documentazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: 10 febbraio 1992.

92A0579

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato concernente le importazioni di banane da Paesi terzi

Si comunica che con due ordinanze del T.A.R. del Lazio del 27 gennaio 1992 è stata sospesa l'applicazione della circolare di questo Ministero n 26 del 31 ottobre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1991, relativa all'aumento del 15% dei quantitativi di banane fresche importabili nel periodo 1° ottobre 1991-29 febbraio 1992. Avverso le due ordinanze è stato proposto appello al Consiglio di Stato.

Nel frattempo, in attesa di ulteriori decisioni da parte della giustizia amministrativa, non viene applicata la maggiorazione del 15% per le banane importabili nella terza decade del mese di febbraio 1992 prevista nella circolare citata, mentre le quantità di banane di origine e provenienza Paesi terzi, importate nella prima decade dello stesso mese in applicazione della citata maggiorazione, saranno computate nei quantitativi importabili nella prima decade del mese di marzo 1992, che verranno in conseguenza ridotti per importi uguali.

Parimenti, per quanto riguarda le importazioni di banane fresche messe in libera pratica in uno degli Stati membri della CEE, le quote maggiorate del 15% sdoganate successivamente al 1° febbraio del 1992 dovranno essere imputate nei quantitativi importabili nel mese di marzo 1992 indicati nelle autorizzazioni individuali concesse da questo Ministero, quantitativi che verranno in conseguenza ridotti per importi uguali.

92A0600

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti in data 15 gennaio 1992 concernente: «Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro cui i procedimenti amministrativi di competenza della Cassa depositi e prestiti devono essere conclusi, nonché alla determinazione, per ciascun procedimento, dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e dell'emanazione dell'atto finale». (Determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 1992).

All'art. 4, comma 1, della determinazione citata in epigrafe, alla pag. 44, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... della documentazione integrativa o della domanda regolarizzata, *ai sensi dell'art. 16, quarto comma, della legge.*», si legga: «... della documentazione integrativa o della domanda regolarizzata».

Alla successiva pag. 45, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la nota (*b*) riportata in calce all'allegata tabella *A*.

92A0531

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 23 gennaio 1992 concernente: «Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 1991 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1992).

All'art. 2, del decreto citato in epigrafe, alla pag. 20, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportato il controvalore in lire italiane della lira sudanese, moneta del Sudan, in luogo di: «Lit. *175,308*», si legga: «Lit. *175,307*».

92A0577

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Roma «Tor Vergata» 8 gennaio 1992 concernente: «Modificazione alla denominazione della seconda Università degli studi di Roma in Università degli studi "Tor Vergata" di Roma e modificazione allo statuto della medesima Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1992).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe riportato nel sommario ed alla pag. 25, seconda colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nonché nel dispositivo del medesimo, dove è scritto: «... Università degli studi "Tor Vergata" di Roma», si legga «... Università degli studi di Roma "Tor Vergata"».

Al terzo capoverso delle premesse al predetto decreto rettorale, dove è scritto: «..., propone la modifica statutaria al fine di dare al secondo Ateneo di Roma la denominazione ufficiale di Università "Tor Vergata" di Roma;», si legga: «..., propone la modifica statutaria al fine di dare al secondo Ateneo di Roma la denominazione ufficiale di Università di Roma "Tor Vergata"».

92A0578

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200